

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

MACELLAZIONI RITUALI
e
SOFFERENZA ANIMALE

19 settembre 2003

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

SOMMARIO

Presentazione	5
1. Introduzione	7
2. Le macellazioni rituali	8
3. Il significato etico delle macellazioni rituali	9
4. Il significato etico della sofferenza animale	10
5. Macellazioni rituali e libertà religiosa	11
6. macellazioni rituali e benessere animale: una conciliazione possibile?	14
ALLEGATO 1 - Relazione del prof. Maurizio Severini - <i>Macellazioni rituali e sofferenza animale</i>	16
ALLEGATO 2 - Contributo del Prof. Alberto Roccella - <i>Macellazione rituale e diritto islamico</i>	19
ALLEGATO 3 - La legislazione vigente in alcuni paesi dell'Unione europea	37
ALLEGATO 4a - DIRETTIVA 93/119/CE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento	41
ALLEGATO 4b - DECRETO LEGISLATIVO 1 SETT. 1998, N.333. Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento	60
ALLEGATO 4c - Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello - Conclusa a Strasburgo il 10 maggio 1979	75
ALLEGATO 4d - LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane	84
ALLEGATO 5 - Contributo del Rav. Riccardo Di Segni - <i>Macellazione Rituale (shechitah)</i>	85
ALLEGATO 6 - Contributo della dott.ssa Ersilia Francesca - <i>Introduzione alle regole alimentari islamiche</i>	91
ALLEGATO 7 - Principali testi biblici a fondamento della macellazione rituale ebraica	93
ALLEGATO 8 - Principali testi coranici a fondamento della macellazione rituale musulmana	94

ALLEGATO 9 - Contributo della prof.ssa Luisella Battaglia - <i>Sul significato di “etica della biocultura”</i>	95
ALLEGATO 10 - Legislazione vigente in Malesia	97
ALLEGATO 11 - Bibliografia	106
APPENDICE - Osservazioni degli esperti ascoltati dal CNB	107

PRESENTAZIONE

Pur non essendo mai stato *quantitativamente* prevalente, l'impegno del *Comitato Nazionale per la Bioetica* per quel che concerne l'ambito del rilievo etico e bioetico che va riconosciuto al mondo animale (e più in generale al vivente non umano) è sempre stato attento e profondo. Il *Comitato* non si è mai illuso di poter intervenire in queste materie in modo ultimativo o di poter riportare ad unità visioni del mondo estremamente differenziate e spesso volte conflittuali, ma ha sempre ritenuto possibile (possibile perché doveroso) intervenire con onestà intellettuale in un dibattito che ha assunto negli ultimi decenni dimensioni assolutamente nuove. Il nostro rapporto con gli animali non può più, infatti, continuare ad essere pensato, o per meglio dire, *confinato* (come si è fatto per secoli, con rare, sporadiche eccezioni) in una dimensione essenzialmente *privata e pre-morale*; anche le persone meno sensibili alle tematiche animaliste devono pur riconoscere come esso acquisti oggi, in una società complessa come quella in cui viviamo, un rilievo *pubblico*. E tale rilievo chiede di essere valutato secondo criteri non individualistici, ma capaci per l'appunto di percepire quella specifica dimensione di *bene* che dobbiamo ritenere essere inerente alla dimensione del *pubblico* (se non si vuole che tale dimensione degradi nell'arbitrio e peggio ancora nella violenza). Ecco perché la classica (e infausta) dicotomia *persone/cose* non può continuare ad essere utilizzata, quando prendiamo in considerazione il rilievo giuridico che dobbiamo riconoscere agli animali; ecco perché la *bioetica* - il cui sguardo abbraccia in linea di principio tutto il vivente - ha il dovere di lottare contro quello che è stato efficacemente chiamato il *pregiudizio antropocentrico*: un pregiudizio stigmatizzabile eticamente, non nei limiti in cui riconosca l'indubbia *excellence humaine*, ma nei limiti in cui, per sostenere questa *excellence*, ritenga (ingiustificatamente) di dover negare al mondo animale il rispetto morale che gli è oggettivamente dovuto.

Il *Comitato Nazionale per la Bioetica*, consapevole della difficoltà (e secondo alcuni anche della impraticabilità) di un discorso generale e sintetico sulla *bioetica interculturale*, ha ritenuto più opportuno e fruttuoso procedere prendendo in esame singole, specifiche problematiche, di rilievo significativo ed urgente. Nel settembre del 2002, il *Comitato* decise, con una delibera presa in seduta plenaria, di attivare un gruppo di lavoro avente per oggetto il problema delle *Macellazioni rituali e sofferenza animale*. Il gruppo di lavoro, che iniziò a riunirsi nel dicembre del 2002, fu affidato alle cure dei Proff. Sergio Belardinelli e Silvio Ferrari e ha visto l'attiva partecipazione dei proff. Salvatore Amato, Luisella Battaglia, Renata Gaddini,

Pasqualino Santori e Tullia Zevi. Nel corso dei lavori, il gruppo ha chiesto e ottenuto la collaborazione di esperti esterni al *Comitato*: il prof. Maurizio Severini dell'Università di Perugia, il dott. Riccardo Di Segni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma, il dott. Gianluca Felicetti, responsabile della LAV e Membro della Commissione per l'Allevamento e la Macellazione del Ministero della Salute, l'Ambasciatore Mario Scialoja, Responsabile della Lega Musulmana Mondiale in Italia. Il contributo di tutti costoro - che ringrazio sentitamente per la loro generosa collaborazione - è stato determinante ai fini dell'elaborazione del documento, così come quello di tutti i membri del *Comitato*, che hanno partecipato alla sua definitiva messa a punto. In data 19 settembre 2003 il testo del documento è stato definitivamente approvato dal *Comitato* riunito in seduta plenaria. Esso viene ora pubblicato, assieme ad una nutrita serie di allegati, alcuni di stretta documentazione, altri invece di contenuto critico e riflessivo, che potranno aiutare il lettore a meglio percepire la complessità e i risvolti delle tematiche affrontate. Un ulteriore e sincero ringraziamento devo rivolgere a chi ha predisposto e curato gli allegati così come anche agli esperti ascoltati da *Comitato* i quali hanno redatto i testi posti in *Appendice*.

Sono convinto che questo nuovo contributo del *Comitato Nazionale per la Bioetica*, su di una tematica apparentemente marginale, ma eticamente ineludibile, contribuirà ad una ulteriore crescita della coscienza bioetica del nostro paese.

Prof. Francesco D'Agostino
Presidente del *Comitato Nazionale per la Bioetica*

MACELLAZIONI RITUALI E SOFFERENZA ANIMALE

1. Introduzione

Come dichiara il suo titolo, questo documento non intende prendere in considerazione il problema delle macellazioni rituali nella sua integrità. Esso vuole esaminare soltanto un profilo specifico di questa pratica, che riguarda l'incremento di sofferenza degli animali che essa potrebbe provocare. Da tempo infatti il CNB ha preso coscienza delle connessioni tra la riflessione etica che riguarda la sfera degli esseri umani e quella che interessa l'insieme degli esseri viventi, definendo due principi guida: il primo afferma che “tra tutte le forme di vita, quella umana possied[e] un primato, non solo fattuale, ma soprattutto assiologico e che tale primato costituisc[e] una giustificazione, peraltro non illimitata, della subordinazione all'uomo di ogni altro essere vivente” (*Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, 17 aprile 1997); il secondo sottolinea che questo primato va considerato “come segno di responsabilità e non di potere”, con la conseguenza che esso non può “dar luogo o peggio ancora giustificare pratiche crudeli, violente, nei confronti degli animali” (*Bioetica e scienze veterinarie. Benessere animale e salute umana*, 30 novembre 2001).

Nel campo definito da questi due principi ci sembra vada collocata la riflessione su macellazioni rituali e sofferenza animale. Il principio del primato dell'essere umano su tutte le forme di vita sta alla base dell'attenzione che va data alle macellazioni rituali come manifestazione della libertà religiosa, che della vita umana è dimensione fondamentale; il principio di responsabilità richiede di ricercare e valorizzare tutte le possibilità di ridurre o annullare la sofferenza degli animali che è connessa ad ogni forma di macellazione e, per quanto ci interessa in modo più specifico, alle macellazioni rituali.

Prima di avviare questa riflessione pare opportuno dedicare un cenno al significato delle macellazioni rituali nella prospettiva aperta dalla dimensione interculturale della bioetica.

Già in altre occasioni il CNB ha sottolineato l'opportunità di affrontare questo problema partendo dalla dialettica tra il rispetto di alcuni valori universali e l'attenzione per la specificità di ogni cultura. Questo approccio impedisce di respingere una pratica che affonda le proprie radici nella cultura e nella tradizione di una comunità semplicemente perché essa è diversa dalla pratica seguita da un'altra parte della popolazione, fosse anche la maggioranza: è necessario invece motivare perché questa diversità renderebbe eticamente inaccettabile la pratica in questione. Se questa motiva-

zione manca o è insufficiente, il rispetto della diversità può rivelarsi positivo ai fini dell'integrazione sociale di comunità recentemente insediatesi in Italia (si pensi a quelle costituite dagli immigrati musulmani).

Nelle prossime pagine verrà appunto affrontato il problema della compatibilità delle macellazioni rituali con i principi etici e giuridici della società italiana. Fin d'ora è opportuno sottolineare che, se risultasse possibile una composizione tra questi principi, essa eviterebbe di porre una significativa (e crescente) porzione della popolazione che vive in Italia nella necessità di rinunciare ad un elemento importante della propria tradizione. Ciò che più importa, questa soluzione costituirebbe un utile esempio di integrazione, intesa come rispetto delle tradizioni religiose e culturali di una comunità nei limiti in cui esse possono comporsi con i principi essenziali che consentano un'armonica convivenza sociale.

2. Le Macellazioni Rituali

Le macellazioni rituali sono pratiche che interessano in particolare la religione ebraica e quella islamica. Esse consistono nell'uccisione di un animale causata dal taglio della trachea e dell'esofago mediante una lama particolarmente affilata, al fine di assicurare una resezione immediata, netta e profonda dei vasi sanguigni. Tale operazione è compiuta nel rispetto di precise regole di matrice religiosa ed è accompagnata da atti (benedizioni, invocazione del nome di Dio, ecc.) che ne manifestano il significato rituale ed il carattere sacro.

In linea di principio le macellazioni rituali potrebbero essere compiute da qualsiasi fedele della religione ebraica e musulmana: di fatto esse oggi avvengono - salvo alcuni casi di cui si tratterà oltre (vedi par. 6) - ad opera di persone dotate di una specifica competenza tecnica e all'interno di matatoi autorizzati a compiere questo tipo di macellazioni.

L'animale sottoposto a macellazioni rituali deve essere integro: ciò esclude il ricorso a tecniche che comportino qualsiasi lesione. Nel caso di macellazioni rituali l'animale, dopo essere stato immobilizzato, viene immediatamente ucciso mediante la resezione di trachea, esofago e grandi vasi sanguigni del collo. Nei casi di macellazione non rituale, invece, l'animale viene immobilizzato (sia pure meno rigidamente), stordito con un colpo di pistola a proiettile captivo (se è un bovino) che penetra nella corteccia cerebrale e poi ucciso mediante recisione di almeno una delle due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse dipartono; per altre specie animali vengono usati altri metodi di stordimento come l'elettronarcosi per volatili e suini.

Entrambe le tecniche di stordimento (colpo di pistola e scarica elettrica) sono giudicate lesive dell'integrità animale e pertanto respinte dalla

comunità ebraica e, con qualche variante di posizione a proposito dell'ammissibilità della scarica elettrica, dalla comunità musulmana.

- *Per ulteriori informazioni sulle modalità con cui la macellazione rituale viene eseguita in Italia si rimanda all'allegato n. 1*
- *Per l'esposizione del quadro normativo che regola la macellazione rituale in Italia si rinvia all'allegato n. 2*
- *Per una sintesi del quadro normativo vigente nei paesi dell'Unione europea si veda l'allegato n. 3*
- *Le principali norme emanate dall'Unione europea e dall'Italia in questa materia sono contenute nell'allegato n. 4*

3. Il Significato Etico delle Macellazioni Rituali

Le macellazioni rituali riportano alla nostra attenzione un problema di importanza fondamentale: quello della legittimità della uccisione di un animale ai fini di alimentazione umana. Si tratta di un problema che l'attuale organizzazione sociale ed economica tende a rimuovere, ma che è al centro di uno specifico settore bioetico, la cosiddetta "etica della biocultura", la quale si occupa dei problemi morali relativi al rapporto di gestione da parte dell'uomo di altri esseri non umani.

Perduto il rapporto diretto tra uomo e animale da allevamento che caratterizzava il nostro passato e che in qualche misura "umanizzava" anche il momento della uccisione di un animale, la macellazione a scopo di alimentazione è stata spersonalizzata ed organizzata secondo procedure dominate da esigenze di tipo economico e industriale. Ciò riduce l'effetto pratico delle stesse norme - sicuramente apprezzabili e di cui non si può che auspicare un'applicazione sempre più ampia - volte a tutelare il benessere animale all'interno di queste procedure.

Le macellazioni rituali, sacralizzando la procedura di uccisione dell'animale, ne sottolineano la gravità e la solennità: non è un atto ordinario, banale, che può essere compiuto senza riflettere sul fatto che esso significa dare la morte ad un essere vivente. L'inserimento della macellazione in un contesto religioso ha lo scopo di ricordare all'essere umano che egli non dispone arbitrariamente degli altri esseri viventi: se ne può servire ma soltanto all'interno di un orizzonte di senso che, per queste due religioni, è definito dal riferimento a Dio. Questo è appunto il significato profondo della ritualizzazione della procedura di macellazione o delle benedizioni ed invocazioni che la devono accompagnare. E' doveroso chiedersi quanto le odierne modalità industriali di macellazione abbiano inciso, riducendolo e talora fuorviandolo, su questo originario significato delle macellazioni rituali: ma la sua valenza etica non può andare perduta.

La cura posta nel definire (talvolta fin nei più piccoli dettagli) gli aspetti delle macellazioni rituali ha anche un altro significato: quello di ridurre la sofferenza dell'animale. L'insistenza sull'affilatezza della lama con cui vengono recisi i vasi sanguigni, sulle modalità con cui la recisione deve essere eseguita e sulla preparazione tecnica del sacrificatore sono tutti elementi che sottolineano l'attenzione posta nel rendere più rapida ed indolore possibile la morte dell'animale. Naturalmente queste regole vanno considerate alla luce delle conoscenze e delle tecniche disponibili nel periodo in cui esse si sono formate: di conseguenza è possibile chiedersi se il progresso di tali conoscenze e tecniche consenta di riconsiderare alcune di quelle regole senza intaccare in alcun modo il significato profondo ed essenziale delle macellazioni rituali. In ogni caso è opportuno sottolineare subito che nelle macellazioni rituali è assente ogni intento di crudeltà nei confronti degli animali: al contrario, esse hanno avuto di mira fin dalla loro origine l'eliminazione di ogni inutile sofferenza.

Tutti questi elementi dimostrano come le macellazioni rituali siano, per la cultura e la religione islamica ed ebraica, molto più di una semplice pratica alimentare e costituiscano invece un vero e proprio elemento di culto.

- *Sul significato e le modalità della macellazione rituale nella tradizione religiosa ebraica si veda più ampiamente l'allegato n. 5*

- *Sul significato e le modalità della macellazione rituale nella tradizione religiosa musulmana si rimanda all'allegato n. 6*

- *I principali testi biblici che stanno a fondamento della macellazione rituale ebraica sono riprodotti nell'allegato n. 7*

- *I principali testi coranici che stanno a fondamento della macellazione rituale musulmana sono riprodotti nell'allegato n. 8*

- *Sul significato di "etica della biocultura" si rinvia all'allegato n. 9*

4. Il Significato Etico della Sofferenza Animale

Già si è detto che l'essere umano ha precise responsabilità nei confronti degli animali: nell'orizzonte definito da questo rapporto, la sofferenza animale acquista un preciso rilievo etico e pone alcuni penetranti interrogativi alla coscienza umana.

In precedenti documenti il CNB ha affermato la necessità di muovere dal principio di responsabilità dell'uomo nei confronti del mondo animale per sviluppare un'etica della cura, fondata su un atteggiamento di disponi-

bilità nei confronti dell'altro e sul riconoscimento di una costitutiva ed essenziale interdipendenza tra esseri umani ed animali.

In senso generale, con l'espressione *prendersi cura* ci si riferisce a una pluralità di accezioni che sembrano tutte rinviare a un'attitudine fondamentale di disponibilità nei confronti dell'altro, attitudine che nasce dal riconoscimento di un'essenziale e costitutiva interdipendenza e si traduce in un serio impegno a comprenderne la reale situazione di bisogno e a farne responsabilmente carico.

L'etica della cura, quindi:

- a. insiste sui *bisogni* (e non solo sugli interessi);
- b. attribuisce un valore cruciale alla *compassione*;
- c. pone al centro il tema della *dedizione* (rispetto a quello della prestazione);
- d. fa leva sul concetto di *responsabilità* (e non su quello di diritto);
- e. non comporta la *reciprocità* (di contro alla correlazione diritti/doveri);

Per questi motivi sembra particolarmente idonea a costituire un paradigma bioetico di relazioni col mondo non umano. Si tratta di elaborare un'interpretazione forte e costruttiva del concetto di *cura*, non come semplice appello ai buoni sentimenti o come visione idilliaca, ma come impegno responsabile per la riduzione della sofferenza degli animali e per la promozione del loro benessere, attento alla questione ineludibile dei conflitti interspecifici, capace di stabilire i necessari e invalicabili limiti etici, atti a orientare e a regolare il nostro rapporto col mondo vivente.

Il richiamo alle responsabilità bioetiche non può, in tal modo, prescindere dall'impegno concreto e risoluto che esse trovino sempre più adeguata corrispondenza nella normazione positiva a difesa degli animali.

5. Macellazioni Rituali e Libertà Religiosa

Vi è un ulteriore profilo delle macellazioni rituali che va sottolineato, soprattutto nella prospettiva aperta dalla bioetica interculturale: il suo rapporto con la libertà religiosa.

La libertà religiosa non si manifesta soltanto in atti di culto, ma in comportamenti ed attività che i fedeli di una religione ritengono richiesti dalle proprie regole: si pensi alle norme che riguardano l'abbigliamento, l'astensione da qualsiasi attività lavorativa nel giorno festivo della propria religione o il rifiuto di prestare servizio militare, ecc. In particolare per la religione ebraica ed islamica la macellazione rituale rientra tra queste attività: il consumo di carne animale è permesso soltanto se l'animale è macellato nel rispetto di alcune prescrizioni stabilite dalle rispettive leggi religiose. Si tratta di una pratica che non è semplicemente permessa o raccomandata, ma che

è vincolante per tutti i fedeli delle due comunità religiose, come ha recentemente riconosciuto una decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco (1 BvR 1783/99 del 15 gennaio 2002).

Il fatto che un determinato comportamento costituisca una manifestazione della libertà religiosa non lo rende automaticamente lecito o moralmente accettabile. La libertà religiosa, quando si traduce in comportamenti esterni, deve rispettare alcuni limiti, in particolare quelli che riguardano la protezione dei diritti e delle libertà altrui, l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica: in questo contesto assume rilievo anche l'attenzione verso i bisogni di quei particolari "pazienti morali" che sono gli animali, in quanto destinatari passivi di obblighi giuridici e morali da parte degli uomini. In concreto questi limiti vengono applicati mediante un giudizio di comparazione tra la libertà religiosa e gli altri valori tutelati dal nostro ordinamento giuridico, valutando di volta in volta se una specifica manifestazione della libertà religiosa non sia in contrasto con altre esigenze fondamentali.

Nel caso delle macellazioni rituali la comparazione va operata con un principio che ha acquisito un crescente rilievo nella coscienza sociale della popolazione italiana: la protezione degli animali. Questo principio ha trovato una parziale estrinsecazione normativa nelle disposizioni che puniscono i maltrattamenti di animali (cfr., fra le altre, l'art. 727 del codice penale e la legge 22 novembre 1993 n. 473, *Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*): la loro insufficienza, anche nell'ambito circoscritto delimitato dalla nozione di protezione degli animali, ha portato alla elaborazione di nuovi disegni di legge che sono attualmente in discussione in Parlamento. Questa insufficienza diviene ancora più palese se, in una prospettiva non esclusivamente giuridica, l'accento viene spostato dalla protezione al benessere degli animali: questa prospettiva pone infatti l'esigenza di un'etica del prendersi cura degli animali che "si traduce in un serio impegno a comprenderne [degli esseri viventi] la reale situazione di bisogno e farsene responsabilmente carico". Il richiamo a tali responsabilità non può "pre-scindere dall'impegno concreto e risoluto che esse trovino sempre più adeguata corrispondenza nella normazione positiva a difesa degli animali" (*Bioetica e scienze veterinarie cit.*).

Oggi siamo in una fase in cui la consapevolezza etica si allarga oltre la specie umana, ma come prodotto di un'evoluzione di autocoscienza che è propria dell'uomo. Stiamo muovendoci verso un'applicazione al trattamento degli animali di quell'apparato etico che ormai è acquisito per noi.

Chiariti i valori che sono in gioco è possibile operarne una comparazione. Questo procedimento implica alcuni passaggi fondamentali.

a) Innanzitutto, le macellazioni rituali non urtano contro i limiti ora indicati se non si dimostra che la sofferenza inferta agli animali macellati

ritualmente è superiore a quella patita dagli animali macellati secondo gli altri metodi ammessi dal nostro ordinamento giuridico.

Non disponiamo di metodi assolutamente sicuri per misurare il dolore degli animali e non possiamo quindi parlare di certezza. Sulla base degli studi scientifici condotti in questo campo esiste però una forte presunzione (contestata peraltro da una minoranza di ricercatori) che la macellazione preceduta dallo stordimento dell'animale causi minore sofferenza della macellazione senza previo stordimento: su questa presunzione è fondata la legislazione italiana che, seguendo il modello tracciato dalle direttive dell'Unione europea, impone come regola generale lo stordimento pur ammettendo un certo numero di eccezioni (tra cui quella relativa alle macellazioni rituali, che peraltro interessa una frazione abbastanza piccola degli animali macellati senza previo stordimento).

b) In secondo luogo, ammettendo sulla base della presunzione ora ricordata che le macellazioni rituali implicano un incremento di sofferenza, è necessario valutare quale sia l'entità oggettiva di questo incremento che si inserisce in una catena di patimenti, talvolta assai lunga, che l'animale destinato alla macellazione subisce.

Fermo restando che, da un punto di vista etico, ogni sofferenza, grande o piccola, è per se stessa significativa, non è possibile trascurare che i risultati delle ricerche scientifiche (benché anche in questo caso non siano univoci) sembrano indicare che la differenza nel tempo di sofferenza dell'animale macellato con o senza previo stordimento è misurabile nell'arco di alcuni secondi. Non va però trascurato che questo sia pur breve arco di sofferenza, in quanto preludente alla morte, potrebbe avere una rilevanza bioetica particolarmente significativa e che l'immobilizzazione dell'animale destinato ad essere macellato senza previo stordimento richiede operazioni meccaniche particolari, a loro volta stressanti. Proprio perché la sofferenza è inerente al processo stesso della macellazione, ogni suo sia pur piccolo incremento rappresenta comunque un ulteriore aggravio che dovrebbe essere evitato alla luce di quel principio bioetico di *non maleficenza* che si esprime nell'obbligo di non causare intenzionalmente danno ad alcun "paziente morale".

«Non si può dire sensatamente di prendersi cura di qualcuno - si legge nel documento *Bioetica e scienze veterinarie* - se non si è disposti a preoccuparsene ed a impegnarsi personalmente a ridurne, per quanto è possibile, la sofferenza e a promuoverne il benessere, specie se l'individuo in questione non sa o non può farlo».

c) Infine, ammettendo che l'incremento di sofferenza animale determinato dall'assenza di stordimento sia rilevante, si tratta di considerare se esso è comunque ammissibile per salvaguardare la libertà religiosa. Si tratta in altre parole di ripetere il procedimento comparativo che ha già con-

dotto il CNB, in altre occasioni, a ritenere prevalenti le ragioni a favore degli animali nel caso di sofferenze loro inflitte in relazione ad attività ludiche o di spettacolo ma non a quelle collegate al conseguimento di obiettivi scientifici di alto profilo.

Considerando che la particolare tutela costituzionale riconosciuta nel nostro ordinamento alla libertà religiosa induce a ritenere giuridicamente lecita la macellazione rituale, il CNB la ritiene bioeticamente ammissibile ove sia accompagnata da tutte quelle pratiche non conflittuali con la ritualità stessa della macellazione che minimizzino la sofferenza animale.

6. Macellazioni Rituali e Benessere Animale: una Conciliazione Possibile?

La conclusione raggiunta nel precedente paragrafo può essere ulteriormente approfondita. Ciascuno infatti è tenuto a manifestare la propria religione in forme che abbiano il minor impatto negativo possibile su ogni altro essere vivente e, più in generale, sull'habitat umano. Questo obbligo permane anche quando, attraverso la comparazione dei valori in gioco, una particolare manifestazione della propria fede religiosa sia giuridicamente lecita.

Nel caso della macellazione rituale il nocciolo della questione sembra individuabile nell'assenza del previo stordimento dell'animale e nelle tecniche necessarie per la sua immobilizzazione. Come si è già rilevato, l'orientamento prevalente nelle leggi di tutti i paesi dell'Unione europea è fondato sulla ragionevole presunzione che l'animale soffra meno se ridotto in stato di incoscienza prima della macellazione: i principi bioetici della precauzione e della responsabilità impongono di tenere conto di questa possibilità.

Il CNB auspica pertanto:

a) che vengano sostenute le riflessioni e le ricerche che, tanto in ambito religioso che in ambito scientifico, sono volte a trovare un punto di composizione tra le pratiche dettate dal rispetto dei precetti religiosi e quelle volte a ridurre la sofferenza animale. In particolare il CNB ritiene opportuno precisare la nozione di integrità dell'animale specifica di ciascuna religione, distinguendola più precisamente da quella di vigilanza dell'animale stesso. Appare infatti possibile, sulla base di esperienze già effettuate in altre parti d'Europa, individuare tecniche che limitino lo stato di vigilanza dell'animale senza produrre alcuna lesione che ne riduca l'integrità;

b) che venga sviluppata la ricerca sulla possibilità di ricorrere a forme di stordimento che siano accettabili in base alle norme religiose, come peraltro in alcuni casi sembra già verificarsi;

c) che pur legittime esigenze economiche degli impianti di macellazione non pregiudichino il rispetto dei tempi e delle tecniche necessarie per una corretta esecuzione delle macellazioni, in particolar modo quelle rituali.

La necessità di evitare inutili sofferenze agli animali, unitamente all'esigenza di rispettare elementari norme igieniche e sanitarie e di non offendere la sensibilità delle persone, inducono il CNB a ritenere inammissibili macellazioni rituali spontanee ed incontrollate, eseguite al di fuori di macelli appositamente autorizzati e senza un adeguato controllo veterinario. I problemi incontrati in questo campo da paesi dove l'immigrazione musulmana è più consistente rende urgente predisporre strutture adeguate per le macellazioni rituali che vengono eseguite in gran numero in occasione di particolari festività religiose, prevedendo (per esempio) una apertura straordinaria dei macelli in tali ricorrenze. Tutto ciò senza dimenticare che macellazioni spontanee ed incontrollate di animali non costituiscono un fenomeno esclusivo della comunità musulmana: esse sono effettuate in realtà, con motivazioni e giustificazioni tanto religiose quanto secolari, in una molteplicità di occasioni. Per questa ragione le osservazioni svolte a proposito della macellazione rituale costituiscono lo spunto per una riflessione più generale che conduca ad un rapporto maggiormente responsabile tra gli esseri umani e gli animali, affrontando anche il problema dei maggiori costi economici per il consumatore che una impostazione bioeticamente corretta di tale rapporto implica. E' l'intera legislazione (e più ancora la sua applicazione) riguardante l'allevamento degli animali destinati alla macellazione che suscita perplessità e richiede interventi strutturali volti a dare concreta attuazione a quella etica della cura a cui si è già fatto cenno: infatti le modalità con cui questi animali, sempre più inseriti nella filiera industrializzata, sono costretti a vivere nella fase di allevamento, quelle con cui sono trasportati sul luogo della macellazione e quelle con cui la macellazione è eseguita sovente, non presentano le condizioni richieste per parlare di rispetto dovuto agli animali.

- *Una sintetica esposizione della legislazione vigente in Malaysia e dei pareri formulati dalle autorità religiose musulmane è contenuta nell'allegato n.10*

- *Una bibliografia di riferimento in tema di macellazione rituale è contenuta nell'allegato n.11*

ALLEGATO 1

Relazione del prof. Maurizio Severini sulle Macellazioni Rituali

Un certo grado di sensibilità per tentare di ridurre al minimo le sofferenze degli animali destinati alla macellazione si rintraccia nella legislazione italiana fin dalla fine del 1800. Tuttavia il riferimento è in genere alla necessità di indurre la morte dell'animale nel modo più rapido possibile. Un preciso punto di riferimento, per quanto riguarda gli animali delle specie bovina, bufalina, equina, suina, ovina e caprina, è stato per lungo tempo l'art. 9 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298. In questo articolo, tuttavia, si faceva esplicito riferimento a due procedimenti che in realtà non provocavano la morte. Il primo consisteva nell'impiego di apparecchi esplodenti a proiettile captivo. Questo metodo poteva causare "stordimento" dell'animale e cioè perdita di coscienza, ma sicuramente non lo uccideva, pur determinando un grave trauma cerebrale. Il secondo metodo consisteva nella recisione del midollo allungato (enervazione). In tal modo si otteneva la perdita della sensibilità, ma non è mai stato provato che si determinasse anche perdita di coscienza. Lo stesso art. 9 recitava poi "L'abbattimento deve essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta jugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento". E' evidente che in quell'articolo non erano particolarmente chiari e definiti i concetti di macellazione, abbattimento e morte dell'animale. Tanto meno si faceva menzione del termine "stordimento". I concetti di perdita di coscienza e perdita di sensibilità erano inoltre poco chiari nella loro differenza anche tra gli addetti al settore. E' forse superfluo ricordare che sistemi di "abbattimento" come il colpo di mazza sulla fronte o sulla nuca sono caduti rapidamente in disuso nei macelli per le manifestazioni di crudeltà cui spesso davano origine. Purtroppo, però, questi sistemi sono perdurati a lungo nelle macellazioni a livello familiare, effettuate in campagna. Soltanto molto più tardi, la Legge 2 agosto 1978, n. 439, in attuazione di una Direttiva europea ha chiaramente introdotto il concetto di "stordimento" definendolo "un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali" (delle specie sopra menzionate). In casi di macellazione d'urgenza e di macellazione da parte dell'agricoltore per consumo familiare erano previste possibili

deroghe a condizione che agli animali non fossero inflitti “trattamenti crudeli o sofferenze inutili”. Il successivo Decreto Ministeriale 16 febbraio 1980 precisava che i metodi di stordimento ammessi erano quelli che prevedono l’impiego di: a) apparecchi esplodenti a proiettile captivo, b) apparecchi che utilizzano la corrente elettrica, c) biossido di carbonio.

Per quanto riguarda le altre specie animali, per i volatili da cortile, conigli e selvaggina allevata, una serie di norme specifiche emanate a partire dagli inizi degli anni settanta hanno sempre fatto riferimento all’uccisione mediante jugulazione, preceduta da stordimento con sistema elettrico.

Più recentemente, il d.lgs 333, attualmente in vigore, ha definito lo stordimento come “qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza protraentesi fino a quando intervenga la morte” e sono stati introdotte anche le definizioni di “macellazione” (“l’uccisione di un animale mediante dissanguamento”) ed “abbattimento”. (“qualsiasi procedimento che produca la morte dell’animale”).

Lo stesso DPR elenca, per tutte le specie animali sottoposte a macellazione, i metodi di stordimento consentiti. Essi sono: 1) pistola a proiettile captivo; 2) commozione cerebrale; 3) elettroanestesi; 4) esposizione al biossido di carbonio. I metodi di abbattimento elencati sono: 1) pistola o fucile a proiettile libero; 2) elettrocuzione; 3) esposizione al biossido di carbonio. Ciascuno dei metodi di abbattimento di cui sopra può essere applicato solo specifica autorizzazione dell’autorità competente. In particolare, l’uso di armi a proiettile libero è previsto in casi eccezionali e soprattutto per la grossa selvaggina d’allevamento, mentre per gli altri due metodi si rimanda sostanzialmente al rispetto di quanto prescritto per i due analoghi sistemi adottati per lo stordimento.

Allo stato attuale delle norme, considerando anche quelle che permettono la macellazione degli animali senza preventivo stordimento secondo riti religiosi gli animali domestici o allevati destinati all’alimentazione umana possono essere:

- a) macellati senza preventivo stordimento in osservanza dei riti ebraico ed islamico,
- b) macellati dopo preventivo stordimento,
- c) abbattuti con un metodo autorizzato.

Il problema fondamentale, ai fini della tutela del benessere animale, consiste in due fattori principali per ciascuno dei sistemi di uccisione sopra elencati. Il primo fattore è rappresentato dalla corretta applicazione delle tecniche di stordimento, macellazione o abbattimento. I sistemi di stordimento ed abbattimento attualmente disponibili sembrano essere abbastanza soddisfacenti, anche se qualche perplessità, a mio giudizio, esiste per la gestione di qualche “metodo di stordimento”. Per quanto riguarda la macellazione (mediante normale jugulazione o quella rituale) la corretta applica-

zione dipende tutta dalla competenza e responsabilità del personale che la esegue. Il secondo fattore condizionante è rappresentato dal contenimento degli animali che devono essere storditi o uccisi. Questa operazione non può avvenire in un modo del tutto “naturale” ed inevitabilmente comporta un certo grado di stress dell’animale. Tuttavia, quanto più l’animale deve essere immobilizzato e quanto maggiore è la sua taglia, tanto più elaborata può diventare l’operazione stessa. Sistemi di avvio/avanzamento e di contenzione “soft” hanno ovviamente conseguenze meno traumatizzanti per gli animali.

Per quanto riguarda l’impiego dei diversi sistemi di stordimento, macellazione ed abbattimento negli impianti di macellazione per le varie specie animali, la situazione nel nostro Paese è la seguente:

Volatili: si utilizza in modo generalizzato lo stordimento elettrico con bagno d’acqua (immersione della testa in acqua contenuta in una vaschetta) seguito da recisione dei vasi del collo (jugulazione); in qualche caso l’alta intensità della corrente impiegata potrebbe determinare la morte (si tratterebbe allora di abbattimento) seguito da jugulazione.

Conigli: a) commozione cerebrale mediante percussione del cranio in modo meccanico e non; b) elettroincososi con elettrodi a secco (ambedue seguiti da jugulazione);

Bovini ed equini: si utilizza in modo generalizzato lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo seguito da jugulazione. In alcuni stabilimenti, provvisti di apposite apparecchiature di contenzione, vengono effettuate macellazioni rituali dei bovini.

Suini: si utilizza in modo diffuso l’elettroincososi per lo più manuale (pinze), ma in alcuni grandi stabilimenti automatizzata. In rari casi si applica l’abbattimento mediante elettrocuzione. L’uso della pistola a proiettile captivo è limitato a pochi piccoli impianti. Segue sempre la jugulazione.

Ovini e caprini: è generalizzata l’elettroincososi manuale e solo negli impianti più piccoli si ricorre ancora alla pistola a proiettile captivo. Segue sempre la jugulazione. In alcuni stabilimenti vengono effettuate macellazioni rituali.

ALLEGATO 2

Alberto Roccella

Macellazione Rituale e Diritto Islamico

da Silvio Ferrari (a cura di) *Musulmani in Italia. La condizione giuridica della comunità islamica in Italia* ed. il Mulino, Bologna 2000

1. La religione islamica richiede ai suoi aderenti l'osservanza di prescrizioni alimentari sulla carne animale che trovano il loro fondamento direttamente del Corano:

«Vi sono interdetti gli animali morti di morte naturale, il sangue, la carne del maiale, gli animali su cui sia stato invocato, all'atto dell'uccisione un nome diverso da quello di Dio, gli animali soffocati, ammazzati a colpi di bastone, morti per caduta o per colpi di corna, quelli che bestie feroci abbiano divorato in parte, a meno che non li abbiate finiti di uccidere, nel modo prescritto, voi stessi, e, ancora, ciò che è stato immolato per gli idoli sui blocchi di pietra avanti alle vostre case; vi è pure proibito di ripartire tra di voi, a mezzo di frecce, gli animali uccisi, poiché ciò è un'empietà; guai, oggi, a coloro che negano la vostra religione; però non li temete, bensì temete me»¹.

Queste prescrizioni si inquadrano in un più ampio complesso di prescrizioni alimentari note come prescrizioni sul cibo *halâl* (o consentito), ma non costituiscono un'assoluta peculiarità. Esse invero sono simili a prescrizioni, storicamente precedenti, della religione ebraica, che trovano del pari il loro fondamento nella *Toràh*², e che nel loro complesso sono note come prescrizioni sul cibo *kashèr*.

Sul piano giuridico il problema che questo tipo di prescrizioni pone è quello del loro rapporto con la libertà di religione.

In effetti le prescrizioni alimentari, sia ebraiche sia islamiche, non consistono in veri e propri atti di culto, ma riguardano piuttosto pratiche di

1) È riportato nel testo il versetto 4 della Sûra V, nella traduzione italiana del Corano di L. Bonelli, Milano, Hoepli, 19762. Ma si vedano anche i seguenti versetti: II, 168; VI, 146-147; XVI, 115-116.

2) Genesi, 9, 4; Levitico, 11, 1-47; 17, 12-14; Deuteronomio, 12, 16 e 23-24; 14, 3-21; 15, 23. Sulle restrizioni alimentari ebraiche v. le voci *Dietary Laws* e *Food*, in *Encyclopaedia Judaica*, Jerusalem, Keter Publishing House Jerusalem, vol. VI, 1974³, p. 26 ss. e, rispettivamente, p. 1414 ss. V. anche R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche* a cura dell'assemblea dei rabbini d'Italia, Roma, Carucci, 1986². Sulle prescrizioni alimentari islamiche e per confronti con le prescrizioni bibliche v. la voce HAYAWAN in *The Encyclopaedia of Islam*, a cura di B. Lewis *et al.*, Leiden-London, E.J. Brill-Luzac & Co., III, 1986, p. 305 ss. e specialmente pp. 306-308; v. inoltre E. Francesca, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, Istituto per l'oriente C.A. Nallino, 1995.

vita motivate da considerazioni religiose. Esse non sono quindi immediatamente riconducibili alla configurazione più tradizionale e consolidata della libertà di religione, tutelata quale aspetto della libertà di manifestazione del pensiero e sotto i profili della libertà di culto e di propaganda³.

La libertà di religione figura invero in questi termini sia nell'art. 18 della costituzione italiana, sia nell'art. 9 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848), sia infine nell'art. 18 del patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 16 dicembre 1966.

Eppure sarebbe affrettato e semplicistico liquidare il problema negando che esso possa essere inquadrato nella libertà di religione e quindi sostenendo la piena libertà della legge ordinaria di disciplinare la materia secondo puri criteri di convenienza od opportunità politica.

Infatti già nel primo studio sistematico sulla protezione internazionale della libertà religiosa si era riconosciuto che «l'elencazione e le specificazioni delle manifestazioni religiose tutelate espressamente dall'art. 9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo non circoscrivono in alcun modo la nozione di libertà di manifestazione della religione, ma sono puramente esemplificative di possibili attività proprie di questa o quella credenza»⁴.

E comunque, se pure può essere dubbio che il rispetto della prescrizioni alimentari islamiche costituisca contenuto della libertà di religione⁵, è però difficile negare che tale rispetto quanto meno si colleghi alla predetta libertà.

Ebrei e musulmani infatti, ove non sia assicurato il rispetto delle prescrizioni religiose relative alle carni animali, risultano costretti a escludere del tutto le carni stesse dal loro regime alimentare, con apprezzabile riduzione della qualità della loro vita, ovvero a rinunciare all'osservanza del precetto religioso. Il rispetto delle prescrizioni alimentari sulle carni costituisce dunque un aspetto del diritto a vivere in osservanza dei precetti della propria religione.

Il collegamento tra libertà di religione e prescrizioni alimentari risulta del resto in modo deciso nell'analisi antropologica relativa ai divieti ebraici, i quali sono stati interpretati come simboli volti a indurre alla meditazione sull'unità, purezza e completezza di Dio; secondo questa interpreta-

3) In generale sulla libertà di religione v. S. Lariccia, *La libertà religiosa*, in *Trattato di diritto amministrativo* diretto da Giuseppe Santaniello, vol. XII, *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, Padova, Cedam, 1990, pp. 227 ss.

4) In questi termini v. F. Margiotta Broglio, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 44

5) Affermativamente in tal senso v. però F. Castro, *L'Islam in Italia: profili giuridici*, in «QDPE», 1996/1, p. 278, secondo cui i diritti conclamati dall'art. 19 Cost. ricomprendono anche l'alimentazione *halàl*, cioè lecita secondo le prescrizioni alimentari islamiche.

zione l'osservanza delle regole dietetiche sarebbe stata una parte significativa del grande atto liturgico di riconoscenza e di adorazione culminante col sacrificio nel tempio⁶.

Per quanto concerne specificamente la macellazione rituale ebraica (la *shechitah*), essa risulta intimamente connessa a una concezione religiosa. La macellazione non costituisce di per sé atto di culto, ma certamente è un atto religiosamente ispirato:

«Luccisione dell'animale non deve essere fatta in maniera arbitraria, ma *deve essere sacralizzata. Questo perché la morte di un essere vivente non deve mai diventare un atto semplice, ordinario, routinario. La shechitah si impone come un atto educativo che deve far pensare, che deve insegnare, che comunque non deve fare dimenticare la crudeltà dell'azione*»⁷.

In Italia non è stato finora necessario approfondire lo studio del rapporto tra disciplina della macellazione e tutela della libertà di religione, perché il problema concretamente non si è posto. Ma può essere interessante ricordare che negli Stati Uniti, dove il problema si è effettivamente presentato per la religione Santeria, la corte suprema alcuni anni fa ha censurato limitazioni poste con ordinanze locali alla macellazione, ritenendole in contrasto col primo emendamento della costituzione, relativo appunto alla libertà di religione⁸.

In uno dei primi studi giuridici sui problemi posti dalla presenza islamica in Italia è stato inoltre correttamente posto un altro problema, distinto da quello relativo alla macellazione: «in caso di detenzione o di ricovero in pubblici istituti di cura i musulmani hanno diritto ad avere un cibo conforme ai dettati della loro religione?»⁹.

Questo interrogativo ripropone, e anzi in termini ancora più seri, il medesimo problema posto dalla disciplina della macellazione. La risposta positiva sembra indubbia, almeno se si muove dal presupposto che la libertà di religione sia pienamente tutelata solo quando non si sia costretti a violare precetti religiosi: nelle carceri e negli ospedali non è infatti possibile, almeno di norma, provvedere autonomamente all'alimentazione.

6) M. Douglas, *Purity and danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Harmondsworth, Penguin Books, 1970, trad. it. *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù*, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 104-105.

7) R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, cit., p. 71.

8) Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 11 giugno 1993, *Church of Lukumi v. City of Hialeah*, in «United States Supreme Court Reports», vol. 124, 1995, p. 472 ss.

9) L. Musselli, *Islam ed ordinamento italiano*, in «Il diritto ecclesiastico», 1992, I, p. 638. L'interrogativo è ovviamente estensibile agli ebrei e riguarda anche gli utenti delle mense scolastiche, almeno quando le mense siano strettamente integrate nel servizio scolastico, in modo che non sia praticamente possibile scindere la fruizione della mensa dalla scuola.

2. Le prescrizioni alimentari religiose ebraiche e islamiche sulle carni animali si sono consolidate storicamente in una tradizione secondo cui la macellazione rituale deve essere compiuta mediante iugulazione, valendosi di una lama affilatissima e senza alcuna intaccatura; con un unico taglio si recidono la trachea e l'esofago, in modo da ottenere il totale dissanguamento dell'animale.

Questa tradizione inoltre ha sviluppato il divieto religioso di cibarsi di animali morti (o ammazzati a colpi di bastone, secondo il Corano) nel senso che l'animale al momento della macellazione deve essere del tutto sano e vigile. La macellazione rituale non è quindi compatibile col previo stordimento che si è largamente diffuso, ed è stato anzi prescritto per legge, in molti paesi al fine di ridurre al minimo la sofferenza degli animali¹⁰.

In Italia, in particolare, la protezione degli animali da atti di crudeltà o comunque da sofferenze non necessarie costituisce una linea di tendenza della legislazione fin dal secolo scorso: infatti già il codice penale del 1889 puniva (art. 491) i maltrattamenti degli animali. L'indirizzo normativo in questione è poi proseguito con la l. 12 giugno 1913, n. 611¹¹ e, specialmente negli ultimi decenni, con un'ampia serie di norme, in parte di attuazione di direttive comunitarie, su aspetti specifici della tutela, tra cui anche la macellazione¹².

I valori in gioco sono dunque da una parte una pratica collegata a prescrizioni religiose, dall'altra parte una tendenza normativa alla protezione degli animali che si è sviluppata da ultimo anche a seguito dell'affermazione politica delle formazioni verdi nonché della nuova sensibilità animalista espressa dal recente dibattito filosofico sugli animali¹³.

10) La macellazione rituale islamica comprende numerose altre regole: il macellatore deve essere musulmano, il capo dell'animale al momento della macellazione deve essere rivolto verso la *qibla*, l'animale deve ancora dar segni di vita subito dopo la macellazione. Descrizioni accurate di queste regole sono fornite dalla World Federation of Khoja Shia Ithnaasheri Muslim Communities, all'indirizzo Internet <http://www.world-federation.org/shialaw/hunting.htm>, nonché dalla Federation of Australian Muslim Students and Youth all'indirizzo Internet <http://www.ozemail.com.au/~famsy/Slaughtering.html>.

11) L'art. 9 della legge n. 611 del 1913 venne poi modificato dalla l. 10 febbraio 1927, n. 292.

12) Per una sintesi dell'evoluzione della legislazione v., da ultimo, A. Cosseddu, *Maltrattamento di animali*, in *Digesto IV - Discipline penalistiche*, VII, Torino, Utet, 1993, p. 528 ss. Nella legislazione successiva a questo saggio si ricordano, oltre alle fonti considerate più oltre nel testo, il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 (*Attuazione della direttiva CEE n. 91/628 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto*) e la l. 22 novembre 1993, n. 473 (*Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*).

13) Due opere importanti in questo dibattito sono quelle di P. Singer, *Animal Liberation*, New York, Random House, 1975, tr. it. *Liberazione animale*, Milano, Mondadori, 1991 (di impostazione utilitarista) e di T. Regan, *The Case for Animal Rights*, Berkeley, University of California Press, 1983, tr. it. *I diritti animali*, Milano, Garzanti, 1990 (di impostazione giusnaturalista). Nella letteratura italiana più recente, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, oltre alla rivista «Etica & Animali», v. F. D'Agostino, *I diritti degli animali*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1994, pp. 78-104; L. Battaglia, *Etica e diritti degli animali*, Roma, Laterza, 1997.

Al riguardo meritano di essere messi in rilievo due profili significativi.

In primo luogo le ragioni che hanno indotto a prescrivere lo stordimento degli animali prima della loro macellazione, per quanto nobili e condivisibili, sono estranee ai motivi che possono legittimare limitazioni alla libertà di religione. L'art. 19 della costituzione repubblicana, infatti, prevede espressamente soltanto il limite del buon costume, mentre la convenzione europea dei diritti dell'uomo e il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 stabiliscono (pur con formule non esattamente coincidenti) che la libertà di religione possa essere oggetto di quelle sole restrizioni le quali costituiscano misure necessarie alla sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la protezione degli altrui diritti e libertà fondamentali¹⁴.

In secondo luogo, come si è visto, la macellazione rituale, sia ebraica sia islamica, non intende affatto costituire un atto volontario di maltrattamento, ma anzi vuole essere un modo tendenzialmente rapido e indolore (almeno per le conoscenze e le tecniche disponibili nelle epoche in cui le rispettive tradizioni si sono sviluppate) di procurare la morte degli animali destinati all'alimentazione umana.

L'orizzonte culturale e di valori delle due religioni in tema di macellazione non è dunque radicalmente divergente da quello dell'odierna civiltà occidentale di stampo cristiano, ma converge con quest'ultimo (che anzi ha preceduto storicamente) sull'esigenza di ridurre al minimo la sofferenza animale. Ciò che varia è soltanto una modalità esecutiva della macellazione, come il previo stordimento, che le due religioni non ammettono. A questa modalità esecutiva si aggiunge poi che la macellazione animale nella civiltà occidentale si è compiutamente laicizzata, mentre per le due religioni essa ha mantenuto il carattere di un atto religiosamente ispirato.

I due distinti ordini di considerazioni suggeriscono quindi univocamente un criterio di bilanciamento favorevole alle esigenze religiose ebraiche e islamiche, criterio finora effettivamente seguito dalla disciplina normativa in materia.

3. La fonte principale di disciplina della materia è stata per lungo tempo il r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, *Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni*, che riguarda la macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione¹⁵.

14) Per una sottolineatura di questi criteri, come possibili limiti alla libertà di religione, v. S. Ferrari e I.C. Ibán, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 27.

15) Per la macellazione dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina v. invece il d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, e in particolare l'art. 6.

In precedenza la macellazione era stata disciplinata dal r.d. 21 luglio 1927, n. 1586, secondo cui (art. 9) per la macellazione degli animali si dovevano adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo, oppure la recisione del midollo allungato (enervazione) ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorità prefettizia, sentito il consiglio provinciale di sanità¹⁶. L'abbattimento doveva essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta iugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento. La macellazione con la recisione del midollo allungato (enervazione) doveva essere eseguita esclusivamente da personale di sicura abilità, debitamente autorizzato dal direttore del macello.

Il r.d. n. 3298 del 1928 riproduceva integralmente all'art. 9 la disciplina posta appena l'anno precedente dal corrispondente articolo del r.d. n. 1586 del 1927, ma aggiungeva anche un ultimo comma secondo cui «le macellazioni da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi».

Il r.d. n. 3298 del 1928 confermava dunque le istanze di protezione degli animali da sofferenze inutili che erano state accolte già dalla l. 12 giugno 1913, n. 611 e dal r.d. n. 1586 del 1927, e che proprio nello stesso torno di tempo costituivano oggetto di riflessione filosofica¹⁷. Allo stesso tempo però il regolamento faceva anche pienamente salve le macellazioni in osservanza di precetti religiosi.

Allo stesso criterio si è attenuta la direttiva del consiglio delle comunità europee 74/577/Cee, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione¹⁸.

La direttiva muoveva dalla considerazione che le legislazioni nazionali in materia di protezione degli animali presentavano disparità tali da compromettere direttamente il funzionamento del mercato comune, poiché gli oneri da esse derivanti variavano da uno stato membro all'altro. La direttiva intendeva inoltre intraprendere un'azione comunitaria intesa a prevenire, in generale, ogni trattamento crudele sugli animali; a tal fine la direttiva imponeva agli stati membri di provvedere affinché per la macellazione degli animali delle specie bovina, ovina, suina e caprina e dei solipedi (equini) venissero adottate misure atte ad assicurare lo stordimento degli

16) La pistola a proiettile captivo è dotata di un punzone che rientra in canna dopo lo sparo. Nell'enervazione si procede mediante un coltello al taglio del midollo spinale. Entrambi i sistemi provocano uno stato di incoscienza e quindi di insensibilità al dolore.

17) V. C. Goretti, *L'animale quale soggetto di diritto*, in «Rivista di filosofia», 1928, 348 ss., secondo cui (p. 363) «l'unico diritto che noi dobbiamo riconoscere all'animale è quello di non essere maltrattato».

18) Direttiva 74/577/Cee, in «Gazzetta ufficiale delle comunità europee», n. L 316 del 26 novembre 1974.

animali immediatamente prima della macellazione secondo procedimenti appropriati.

La direttiva precisava la nozione di stordimento, definito come un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato d'incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali. Questo procedimento doveva essere approvato dall'autorità competente.

La direttiva tuttavia non attribuiva carattere assoluto all'obbligo del previo stordimento. Essa stabiliva infatti (art. 3) che in alcuni casi particolari, segnatamente la macellazione d'urgenza e la macellazione per consumo proprio, l'autorità competente poteva accordare deroghe alle disposizioni della medesima, ma doveva accertarsi che non venissero inflitti agli animali trattamenti crudeli o sofferenze inutili all'atto dello stordimento e della macellazione.

La direttiva inoltre stabiliva all'art. 4 che essa non pregiudicava in alcun modo le disposizioni nazionali concernenti metodi di macellazione particolari richiesti da alcuni riti religiosi. La direttiva quindi non salvaguardava direttamente le macellazioni rituali: essa però consentiva agli stati di derogare, ove ritenuto opportuno, all'obbligo di stordimento per le macellazioni religiose.

La direttiva infine stabiliva (art. 5) il termine del 1° luglio 1975 per l'adeguamento degli stati membri alle disposizioni in essa contenute. La repubblica italiana lasciava però scadere questo termine senza adottare alcun provvedimento, cosicché la commissione delle comunità europee ricorreva alla corte di giustizia.

Nel giudizio emergevano chiaramente i contorni della questione. L'Italia si difendeva ricordando l'art. 9 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e sostenendo quindi il carattere puramente formale dell'inaidempienza. Per contro la corte di giustizia rilevava che l'art. 9 del r.d. n. 3298 del 1928 non imponeva obbligatoriamente lo stordimento, ma conteneva soltanto la prescrizione generica di adottare per la macellazione degli animali procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, lasciando all'autorità amministrativa il compito di approvarli. La direttiva invece rendeva obbligatorio lo stordimento, prevedendo in via esclusiva tre procedimenti (con strumento meccanico, elettroanestesi, anestesia con il gas)¹⁹, e imponeva di provocare nell'animale uno stato di inco-

19) La direttiva quindi non consentiva l'enervezione né lo stordimento con la mazza (o mazza-picchio), pratica in precedenza largamente diffusa nei macelli: uno o più colpi di mazza alla nuca determinano una commozione cerebrale e quindi ugualmente l'incoscienza. Si tratta tuttavia di un sistema di stordimento che si presta a molti errori: su di esso si vedano le vibrato critiche di P. Singer, *Liberazione animale*, cit., p. 165.

scienza tale da persistere fino alla macellazione. Il giudizio veniva quindi definito con una sentenza di accertamento dell'inadempimento²⁰.

L'Italia si adeguava alla direttiva n. 74/577/Cee con la l. 2 agosto 1978, n. 439, la quale riguardava anche gli animali della specie bufalina (non considerati dalla direttiva).

La legge riproduceva le disposizioni della direttiva sull'obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione (art. 1) e stabiliva che con decreto del ministro della Sanità sarebbero state emanate le direttive necessarie all'attuazione di tale obbligo (art. 2, primo comma). Veniva invece riconosciuto di competenza degli organi regionali l'accertamento presso gli stabilimenti di macellazione dell'idoneità degli strumenti e dei metodi usati ai fini dello stordimento degli animali prima della macellazione, nonché della capacità del personale (art. 2, secondo comma). La legge affidava ugualmente alle regioni (art. 3) il compito di accordare le deroghe previste dall'art. 3 della direttiva²¹ e sfruttava la possibilità aperta dall'art. 4 della direttiva medesima stabilendo (art. 4) che «le disposizioni della presente legge non sono applicate nei casi in cui speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi, siano autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'interno».

Alla legge n. 439 del 1978 facevano quindi seguito le norme di attuazione previste dall'art. 2²², le quali precisavano (art. 1) le modalità dello stordimento²³, la qualificazione del personale addetto alle relative operazioni (art. 2), la disciplina delle deroghe consentite dalla direttiva e dalla legge (art. 3). Per le infrazioni alle stesse norme veniva infine richiamata (art. 4) l'applicabilità dell'art. 727 del codice penale (maltrattamento di animali), nonché dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie²⁴.

20) Corte di giustizia delle comunità europee, 6 giugno 1978, in causa 147/77, in «Raccolta della giurisprudenza della corte», 1978, p. 1311.

21) Le competenze amministrative regionali considerate nel testo risultavano pienamente in accordo con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera», di competenza regionale, comprendono anche quelle che tendono all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale (art. 27, primo comma, lett. l).

22) D.m. Sanità 16 febbraio 1980, in «Gazzetta ufficiale» n. 56 del 27 febbraio 1980.

23) Ulteriori raccomandazioni per l'applicazione della normativa concernente lo stordimento degli animali prima della macellazione sono state impartite con la circolare della direzione generale servizi veterinari del ministero della Sanità n. 78 dell'11 ottobre 1984.

24) L'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 400.000 lire) per le violazioni dei regolamenti di esecuzione del medesimo testo unico. Non è quindi pienamente condivisibile la critica secondo cui la mancanza di sanzioni nella legge n. 439 del 1978 avrebbe fatto assumere alla disciplina ivi contenuta un significato almeno in parte simbolico (cfr. V. Pocar, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 69). È vero infatti soltanto che la legge n. 439 del 1978 non ha posto autonome e specifiche misure sanzionatorie; ma non è mancata una disciplina sanzionatoria generale per le violazioni delle relative norme di attuazione (e quindi anche della disciplina principale contenuta nella stessa legge) e tale disciplina sanzionatoria è stata richiamata appunto in via ricognitiva dal d.m. 16 febbraio 1980.

Qualche tempo dopo anche l'art. 4 della legge n. 439 del 1978 riceveva seguito mediante il decreto ministeriale 11 giugno 1980²⁵, emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno, recante *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico*.

Il decreto menzionava nelle premesse la richiesta dell'unione delle comunità israelitiche italiane di autorizzare le comunità stesse alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico, nonché l'analoga richiesta del centro islamico culturale d'Italia di autorizzare le comunità islamiche italiane alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico. Sempre nelle premesse il decreto dava inoltre atto che le comunità israelitiche e il centro islamico erano stati riconosciuti enti morali²⁶, e che da parte di paesi di religione islamica i quali non disponevano di sufficienti strutture e impianti per la macellazione esistevano richieste di importazione dall'Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale, a condizione che la macellazione avvenisse nel rispetto del rito islamico.

Il decreto autorizzava quindi la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità (art. 1), precisando che «La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L'operazione deve essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo» (art. 2).

Il decreto stabiliva altresì (art. 3) che «Nel corso della operazione devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione degli animali debbono essere eseguiti senza alcun indugio»²⁷.

25) Pubblicato in «Gazzetta ufficiale», n. 168 del 20 giugno 1980.

26) Le comunità israelitiche sono state riconosciute con r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (poi abrogato dall'art. 34 l. 8 marzo 1989, n. 101) e col r.d. 24 settembre 1931, n. 1279; il Centro islamico culturale d'Italia è stato riconosciuto col d.P.R. 21 dicembre 1974, n. 712.

27) Il decreto infine prevedeva la possibilità di autorizzare la macellazione senza previo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all'esportazione di carni ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 (e quindi non necessariamente dalle comunità islamiche autorizzate dall'art. 1. Sul punto si vedano le specifiche istruzioni impartite con la citata circolare del ministero della Sanità n. 78 dell'11 ottobre 1984. Questa specifica possibilità di autorizzare la macellazione secondo il rito islamico era volta soltanto a favorire le esportazioni e quindi corrispondeva a un interesse puramente produttivo e commerciale, non a esigenze di protezione delle pratiche religiose interne al paese.

Il decreto quindi attribuiva rilievo alle esigenze religiose ebraiche e islamiche, come consentito (ancorché non imposto) dalla direttiva n. 74/577/Cee. L'obbligo di previo stordimento veniva escluso per le macellazioni rituali, pure senza eludere completamente (ma anzi ribadendo) quelle istanze di protezione degli animali da sofferenze inutili in occasione della macellazione che l'ordinamento italiano aveva accolto già da tempo e che avevano motivato poi la direttiva comunitaria.

Il decreto ministeriale ha suscitato commenti vari. Vi è stato per esempio chi si è limitato a registrare lo scontro tra due principi, quello della libertà religiosa e quello del rispetto dei diritti animali, col conseguente conflitto morale di non facile soluzione²⁸. Il decreto però è stato criticato da chi, pur consapevole delle esigenze religiose ebraiche e islamiche, ha assunto la protezione degli animali come valore preminente rispetto a quelle esigenze²⁹. Per contro il decreto è stato commentato positivamente da chi si è posto in una prospettiva tesa a favorire l'integrazione nella società italiana (ma anche il rispetto delle specifiche identità etniche, culturali e religiose) degli immigrati provenienti dai paesi islamici³⁰. E, in effetti, l'autorizzazione alla macellazione rituale senza previo stordimento facilita questa integrazione, poiché evita la rinuncia alle carni animali ovvero l'alternativa, che operativamente può risultare complicata e onerosa, dell'importazione dall'estero di carni macellate ritualmente³¹.

L'autorizzazione alla macellazione rituale, pienamente legittimata dalla direttiva comunitaria e dalla legge n. 439 del 1978, non è del resto criticabile dal punto di vista sistematico.

Infatti la direttiva 74/577/Cee ammetteva deroghe al previo stordimento degli animali anche in alcuni casi particolari, segnatamente la macellazione d'urgenza e la macellazione da parte dell'agricoltore per consumo proprio (art. 3). Inoltre il d.m. 16 febbraio 1980 aveva individuato, in

28) V. V. Pocar, *Gli animali non umani*, cit., p. 69.

29) V. G. Vignoli, *La protezione giuridica degli animali di interesse zootecnico (Legislazione italiana e Convenzioni internazionali)*, in «Rivista di diritto agrario», 1986, I, p. 761, secondo cui «il doveroso rispetto delle credenze di minoranze religiose, ancorché esigue, non giustifica l'ammissione legislativa di metodi ripugnanti alla grande maggioranza della popolazione e addirittura peggiorativi rispetto a quelli indicati dalla legislazione precedente in materia».

30) V. E. Camassa Aurea, *L'immigrazione proveniente dai Paesi islamici. Conflitti ipotizzabili e soluzioni possibili*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 1996, p. 60, la quale sottolinea l'opportunità di assicurare un'alimentazione che consenta il rispetto delle prescrizioni rituali.

31) A questa soluzione devono ricorrere gli ebrei in Svizzera, ove non è ammessa la macellazione rituale senza stordimento: v. R. Lapidoth, *La liberté de religion en droit international et le Judaïsme*, in *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, a cura di S. Ferrari e T. Scovazzi, Padova, Cedam, 1988, p. 128. Ma nei primi decenni del secolo si ricorreva anche a un'altra soluzione: riferisce E. Casasco, *Luomo e gli animali (Gli inutili maltrattamenti)*, Milano, Hoepli, 1929, p. 154, che, non essendo consentita in Svizzera la macellazione rituale, «i seguaci del rito ebraico portano piuttosto i loro animali, delle cui carni si nutrono, ai confini italiano e francese, per poter macellare a modo loro».

attuazione dell'art. 3 l. 2 agosto 1978, n. 439, ulteriori casi particolari in cui era possibile derogare all'obbligo del previo stordimento (art. 3): si trattava dei casi di necessità o forza maggiore, dovuti a calamità naturali o comunque a situazioni di emergenza che causano problemi di approvvigionamento di determinate zone a seguito della interruzione dei rifornimenti alimentari.

Dunque l'obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione non era assoluto, ma conosceva una pluralità di deroghe, ammesse anche per motivi meno significativi delle esigenze religiose che stanno a base delle macellazioni rituali ebraica e islamica.

Infine va considerato che l'Italia non è stato l'unico paese europeo ad aver consentito le macellazioni rituali. Anche la Francia, infatti, ha consentito questi tipi di macellazione³², mentre la Spagna, pur salvaguardando la normativa sanitaria, ha previsto le macellazioni rituali negli accordi stipulati con la federazione delle comunità israelite e con la commissione islamica³³. La macellazione rituale è consentita altresì in Gran Bretagna e Danimarca³⁴.

4. Alla protezione degli animali da macello è stata dedicata anche una convenzione europea, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 10 maggio 1979, la quale tende a un'applicazione uniforme dei metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori, tenuto conto altresì che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne.

La convenzione europea si applica a solipedi, ruminanti e suini, ma anche a conigli e pollame e ha quindi un ambito di applicazione più ampio

32) Sulle questioni alimentari poste dalla presenza islamica in Francia V. B. Basdevant-Gaude-
met, *Lo statuto giuridico dell'Islam in Francia*, in «QDPE», 1996/1, pp. 105-108; A.
Ferrari, *L'Islam e la repubblica, ovvero un interrogativo per il separatismo francese*,
ibidem, pp. 132-133 (con indicazioni anche sull'autorizzazione alla macellazione ebraica).
V. anche A. Boyer, *Le droit des religions en France*, Paris, Puf, 1993, pp. 221-223.

33) Gli accordi (28 aprile 1992) dello Stato spagnolo con la federazione delle comunità israelitiche e
con la commissione islamica sono stati ratificati con leggi 10 novembre 1992, nn. 25 e 26. Accordi
e leggi di approvazione sono pubblicati in J. Bonet et al., *Acuerdos del Estado español con
los judíos, musulmanes y protestantes*, Salamanca, Publicaciones Universidad pontificia,
1994, con vari saggi tra cui (p. 264 ss.) M. Tedeschi, *Gli accordi spagnoli di cooperazione e
l'esperienza italiana*; v. anche V. Reina e M.A. Félix Ballestra, *Acuerdos del Estado español
con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII congreso internacional de derecho
eclesiástico del Estado*, (Barcelona, 1994), Madrid, Marcial Pons, 1996; J. Martínez-Torrón,
Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las minorías religiosas, Granada,
Editorial Comares, 1994; J.A. Souto Paz, *Gli accordi dello Stato spagnolo con le mino-
ranze confessionali tradizionali*, in «Il diritto ecclesiastico», 1993, I, p. 532 ss.
Gli accordi spagnoli prevedono anche la tutela delle denominazioni «kashèr» e «halal»,
mediante rinvio alla disciplina della proprietà industriale.

34) V. J.S. Nielsen, *Muslims in Western Europe*, Edinburgh, Edinburgh University Press,
19952, p. 52 e p. 78; per informazioni su Svezia e Svizzera, ove si ricorre a importazioni non
essendo consentita la macellazione rituale, v. p. 84 e p. 89.

di quello della direttiva 74/577/Cee. Essa ha confermato l'obbligo, già previsto dalla citata direttiva comunitaria, di stordimento degli animali prima della macellazione (art. 12). L'art. 17, comma 1, della convenzione consente però alle parti contraenti di autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento in alcuni casi, tra cui appunto quello di abbattimento secondo riti religiosi. Anche in tal caso deve però essere risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili (art. 17, comma 2).

Nel caso di abbattimento rituale è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione (art. 13). È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento e, nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato (art. 14). Infine ciascuna parte contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la parte contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie (art. 19).

La convenzione europea sulla protezione degli animali da macello risulta dunque affine nella sua impostazione alla direttiva n. 74/577/Cee. Essa ha inteso perseguire l'obiettivo della difesa degli animali da sofferenze non necessarie in occasione della macellazione, con prescrizioni anche più dettagliate di quelle della direttiva. La convenzione non si è fatta carico direttamente della salvaguardia delle esigenze religiose ebraiche e islamiche, ma ha lasciato piena libertà alle parti che vi aderiscono di consentire le macellazioni rituali. L'Italia ha aderito alla convenzione di Strasburgo dopo aver dato attuazione alla direttiva comunitaria³⁵, ma senza incidere direttamente sulla legge n. 439 del 1978 e sugli atti amministrativi conseguenti³⁶.

5. Il d.m. 11 giugno 1980 sembra aver pienamente soddisfatto le esigenze religiose ebraiche e islamiche in tema di macellazione rituale.

Dopo l'emanazione di quel decreto i rapporti tra lo Stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane sono stati regolati dalla l. 8 marzo 1989,

35) La ratifica della convenzione di Strasburgo del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello è stata autorizzata dalla l. 14 ottobre 1985, n. 623, la quale ha anche previsto all'art. 5 i limiti minimi e massimi entro cui le leggi regionali potevano stabilire sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni della convenzione.

36) Il d.m. 11 giugno 1980 aveva rilasciato l'autorizzazione alla macellazione rituale alle comunità ebraiche e islamiche e in ogni caso aveva ribadito che la macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali (art. 2). Poteva ritenersi quindi già soddisfatto il requisito prescritto dall'art. 19 della convenzione europea sulla protezione degli animali.

n. 101, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla stessa legge. L'art. 6, comma 2, della legge (che riproduce senza modificazioni l'art. 5, secondo comma, dell'intesa) ha stabilito che «La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche».

L'intesa con l'unione delle comunità ebraiche non ha dunque comportato alcuna innovazione in tema di macellazione rituale³⁷. L'intesa ha però assicurato al d.m. 11 giugno 1980 garanzia pattizia, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., nei confronti dell'unione delle comunità ebraiche, la quale implicitamente ha riconosciuto quel decreto sufficiente ad assicurare il rispetto delle prescrizioni religiose ebraiche e ha chiesto (e ottenuto) soltanto l'impegno dello Stato a non modificare o revocare quel decreto, per quanto concerne la macellazione secondo il rito ebraico, senza ulteriore previa intesa con l'unione stessa³⁸.

Anche le esigenze religiose islamiche appaiono soddisfatte dal d.m. 11 giugno 1980: non risulta invero che siano state avanzate richieste di modifica o di integrazione di quel decreto. Anzi, tutti e tre gli schemi di intesa elaborati da organizzazioni islamiche tra il 1993 e il 1996 hanno riprodotto la stessa formula dell'intesa con l'unione delle comunità ebraiche, pur con lievi varianti formali che però risultano ininfluenti sul contenuto normativo³⁹.

Se tutte le organizzazioni islamiche si sono limitate a chiedere di coprire il d.m. 11 giugno 1980 con garanzia pattizia anche nei loro confronti

37) Appare quindi giustificato il limitato rilievo attribuito alla disposizione pattizia negli studi sulle intese: v. un cenno in R. Botta, *L'intesa con gli israeliti*, in «QDPE», 1987, p. 115 e in V. Parlato, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 54-55.

38) L'intesa integrativa con l'unione delle comunità ebraiche italiane stipulata il 6 novembre 1996 ed alla quale ha fatto seguito la l. 20 dicembre 1996, n. 638, non ha toccato la disciplina della macellazione.

39) La bozza di intesa elaborata dall'unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii) nel febbraio 1993 (v. in particolare l'art. 6) è pubblicata in «QDPE», 1993/2, p. 561 ss.: su di essa si vedano in generale le analisi di L. Musselli, *Libertà religiosa ed Islam nell'ordinamento italiano*, in «Il diritto ecclesiastico», 1995, I, p. 454 ss. e di R. Acciai, *La bozza di intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (U.C.O.I.I.)*, in V. Parlato e G.B. Varnier, *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 258 ss.

La bozza di intesa della comunità religiosa islamica - Coreis (v. in particolare l'art. 12) è stata presentata a San Remo il 28 maggio 1996 ed è pubblicata in «QDPE», 1996/2, p. 567 ss.: su di essa v. M. Tedeschi, *Verso un'intesa tra la repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia?*, in «Il diritto di famiglia», 1996, p. 1574 ss.

La bozza di intesa dell'associazione musulmani italiani (Ami), elaborata nel 1996 (v. in particolare l'art. 6), è pubblicata in «QDPE», 1996/2, p. 536 ss. ed è stata brevemente commentata da L. Musselli, *A proposito di una recente proposta di bozza d'intesa con l'Islam*, in «Il diritto ecclesiastico», 1997, I, pp. 295-296.

(come già stabilito nei confronti dell'unione delle comunità ebraiche), ma non hanno avanzato richieste ulteriori o diverse, si può ipotizzare che quel decreto sia stato considerato adeguato a tutelare le esigenze religiose di cui le organizzazioni islamiche si fanno portatrici⁴⁰.

Si spiega in tal modo altresì come il disegno di legge sulla libertà religiosa deliberato dal governo nel 1997 non abbia disposto nulla sulla macellazione⁴¹, la quale evidentemente non è stata percepita come un problema aperto, meritevole di una soluzione normativa nuova o anche soltanto di una disposizione di legge puramente ricognitiva e confermativa della disciplina vigente.

6. Nella produzione normativa più recente in tema di macellazione e di commercializzazione delle carni si registra la direttiva del consiglio delle comunità europee 91/497/Cee, del 19 luglio 1991⁴², la quale ha sostituito con un nuovo testo la direttiva 64/433/Cee relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.

La direttiva, cui è stata data attuazione in Italia col d. lgs. 18 aprile 1994, n. 286, non riguarda direttamente le macellazioni rituali religiose, le quali però sono espressamente previste e dunque salvaguardate⁴³.

Successivamente è intervenuta però anche la direttiva del consiglio delle comunità europee 93/119/Ce, del 22 dicembre 1993⁴⁴, relativa proprio alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

La direttiva ha ricordato che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello era stata approvata in nome della comunità mediante decisione 88/306/Cee del consiglio⁴⁵, ma che la convenzione aveva un ambito di applicazione più ampio di quello della direttiva 74/577/Cee. La direttiva inoltre è stata motivata con l'obiettivo di agevolare la realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale, data l'incidenza sulle condizioni di concorrenza delle leggi nazionali sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimen-

40) In Italia non si è finora concretamente posto, né appunto è stato sollevato dalle organizzazioni islamiche, il problema della festività islamica di *Aid el Kebir*, nella quale si macella ritualmente un montone per consumo domestico. Il problema è invece rilevante in Francia, come ricordano A. Ferrari, B. Basdevant-Gaudemet, e A. Boyer nei saggi citati alla nota 32.

41) APC, XIII leg., disegno di legge n. 3497, recante «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui "culti ammessi"», presentato dal governo il 3 luglio 1997, pubblicato in «QDPE», 1997/2, p. 591; in precedenza si veda il disegno di legge, dallo stesso titolo, deliberato dal consiglio dei ministri il 13 settembre 1990, *ibidem*, 1990/2, p. 530.

42) Pubblicata in «GUCE» n. L 268/87 del 24 settembre 1991.

43) V. l'allegato I, capitolo VII, par. 32. Il d. lgs. n. 286 del 1994 e i suoi allegati sono stati modificati col d.m. 23 novembre 1995, in «Gazzetta ufficiale» n. 303 del 30 dicembre 1995, suppl. ord. n. 157.

44) Pubblicata in «Gazzetta ufficiale delle comunità europee», n. L 340 del 31 dicembre 1993.

45) Pubblicata in «Gazzetta ufficiale delle comunità europee» n. L 137 del 2 giugno 1988.

to, ma anche con l'obiettivo di evitare in tale occasione agli animali qualsiasi dolore o sofferenza evitabili.

La direttiva ha quindi dettato una nuova disciplina sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento in modo da adeguare lo standard di tutela comunitario a quello della convenzione di Strasburgo del 10 maggio 1979. Essa ha altresì abrogato la direttiva 74/577/Cee, con effetto dal 1° gennaio 1995, data che costituiva anche il termine per l'adeguamento da parte degli stati membri (artt. 17 e 18).

L'Italia si è adeguata alla nuova direttiva con oltre tre anni di ritardo, mediante il d. lgs. 1° settembre 1998, n. 333⁴⁶, il quale nei primi dodici articoli ha riprodotto, salvo lievissimi adattamenti, i corrispondenti articoli della direttiva. Le disposizioni finali della direttiva (artt. 13-18) per la loro natura richiedevano di essere trasposte nell'ordinamento interno solo parzialmente: gli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 333 del 1998 corrispondono dunque agli artt. 14, par. 3, e 15, secondo comma, della direttiva. Anche gli allegati del decreto legislativo (identificati con le lettere dell'alfabeto da A a G) riproducono quelli della direttiva.

La sostanziale corrispondenza tra direttiva e decreto legislativo consente dunque di esaminare direttamente il decreto, il quale contiene una norma generale secondo cui le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili (art. 3).

Questa disposizione generale trova svolgimento nell'art. 7, secondo cui le medesime operazioni possono essere effettuate solo da personale in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace; l'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate delle macellazioni.

Il decreto legislativo ha stabilito inoltre (art. 5, comma 1, lett. c) che i solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente⁴⁷, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C che specifica in modo molto dettagliato i metodi di stordimento e di abbattimento ammessi per le diverse specie animali.

46) Il d. lgs. 1° settembre 1998, n. 333 è stato emanato in base alla delega legislativa prevista dalla l. 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), art. 1, comma 9, lett. b).

47) Il d. lgs. 333 del 1998 ha fornito all'art. 2, comma 1, alcune definizioni. Per stordimento di intende qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte (lett. e); per abbattimento si intende qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale (lett. f); per macellazione si intende l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento (lett. g).

Il decreto però ha anche dedicato speciale considerazione alle macellazioni secondo determinati riti religiosi, per le quali l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale le macellazioni sono effettuate; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale dell'unità (ora azienda) sanitaria locale competente per le altre disposizioni contenute nello stesso decreto (art. 2, comma 1, lett. h).

In accordo con quanto consentito dalla direttiva, il decreto ha stabilito inoltre che le disposizioni relative allo stordimento non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo riti religiosi (art. 5, comma 2).

Questa eccezione non è l'unica. L'art. 5, comma 3, dispone infatti che alcuni stabilimenti di macellazione che beneficiano di regimi speciali⁴⁸ possono derogare, purché siano comunque rispettate le disposizioni generali di cui all'art. 3, ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti dall'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini. L'art. 9, inoltre, estende l'obbligo del previo stordimento alle macellazioni a domicilio da parte di privati per consumo familiare, ma solo per gli animali della specie ovina, suina e caprina⁴⁹, non invece per i volatili da cortile e i conigli.

Il d. lgs. n. 333 del 1998 ha infine previsto le sanzioni per le violazioni alle prescrizioni da esso poste (art. 15) e ha abrogato la l. 2 agosto 1978, n. 439 (art. 16).

La nuova disciplina non comporta variazioni di valutazione rispetto alla precedente circa il bilanciamento di valori operato. In particolare dal punto di vista sostanziale la nuova disciplina della macellazione soddisfa ugualmente, al pari della precedente, le esigenze religiose ebraiche e islamiche.

Si può notare però che il d.m. 11 giugno 1980, ancorché non espressamente menzionato (né in seguito formalmente revocato in via amministrativa), è stato però in definitiva travolto dal d. lgs. n. 333 del 1998. Le macellazioni rituali, infatti, sono ora ammesse *direttamente* dalla fonte normativa primaria (il decreto legislativo, appunto), e non più da un atto

48) Si tratta: a) dei macelli di capacità limitata (600 capi bovini equivalenti all'anno, e comunque non oltre 12 capi alla settimana), di cui all'art. 5 d. lgs. 18 aprile 1996, n. 286 e successive modifiche; b) delle aziende di agricoltori, con produzione annua di volatili da cortile inferiore a 10.000 capi, ceduti in piccole quantità direttamente al consumatore finale nell'azienda o sul mercato settimanale o più vicino o cedute a un dettagliante, nella stessa località o in località vicina, per la vendita diretta al consumatore finale (d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, art. 4); c) degli stabilimenti per la macellazione di volatili da cortile destinati alla produzione di fegato grasso (d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, art. 12).

49) Non sembra quindi possibile, allo stato, risolvere il problema della festività islamica di *Aïd el Kebir*, ricordato alla nota 40.

amministrativo (gli artt. 1 e 4 del d.m. 11 giugno 1980), sulla base di una previsione (che avrebbe potuto anche non essere effettivamente sfruttata) della ormai abrogata legge n. 439 del 1978. Anche i requisiti di qualificazione professionale del personale addetto alle macellazioni rituali, già oggetto dell'art. 2 del d.m. 11 giugno 1980, sono ora disciplinati direttamente dal d. lgs. n. 333 del 1998 (artt. 2, comma 2, e 7). L'art. 3 del d.m. 11 giugno 1980 imponeva l'obbligo di evitare sofferenze ed eccitazioni non necessarie, mentre questo obbligo è ora previsto dall'art. 3 del d. lgs. n. 333: si è avuta quindi una novazione della fonte normativa, ma anche un'estensione dell'obbligo, giacché ora bisogna risparmiare agli animali anche i dolori evitabili.

Il d. lgs. n. 333 del 1998 è stato emanato senza alcuna previa intesa con l'unione delle comunità ebraiche, né reca una clausola di salvaguardia per la macellazione ebraica. Dal punto di vista formale, dunque, appare indubbia la violazione dell'intesa del 1987 con l'unione delle comunità ebraiche, la quale aveva salvaguardato non genericamente la macellazione secondo il rito ebraico, ma lo specifico regime posto dal d.m. 11 giugno 1980. Non si ha notizia tuttavia di doglianze da parte ebraica per questa violazione formale, che si inserisce in un contesto di dimenticanza del diritto (o addirittura di mancato rispetto degli impegni pattizi dello Stato) nelle relazioni ecclesiastiche, già acutamente e opportunamente denunciato⁵⁰.

La nuova disciplina è poi rilevante per l'eventuale seguito delle proposte di intesa avanzate dalle organizzazioni islamiche: non avrebbe più senso, infatti, continuare a far riferimento in nuove intese al d.m. 11 giugno 1980, ma occorrerebbe riferirsi al d. lgs. n. 333 del 1998.

7. Rimane da considerare il problema (enunciato alla fine del par. 1) dell'alimentazione *halàl* negli istituti di detenzione, negli ospedali e, più in generale, nei servizi pubblici, fra cui in primo luogo le mense scolastiche.

Il problema riguarda, negli stessi termini, anche gli ebrei per il cibo *kashèr*, ma non è stato considerato nell'intesa con l'unione delle comunità ebraiche; del resto neanche i tre schemi di intesa elaborati dalle organizzazioni islamiche affrontano l'argomento⁵¹.

Come si è accennato, un atteggiamento di favore per l'integrazione della popolazione di religione islamica dovrebbe condurre senza esitazioni a favorire la realizzazione di un'alimentazione conforme ai principi religiosi ebraici e islamici. Non mancano del resto notizie giornalistiche secondo

50) V. C. Cardia, *L'art. 6 del trattato del Laterano. Un caso di amnesia giuridica*, in «Il diritto ecclesiastico», 1997, I, p. 25 ss.

51) Neanche le due intese della Spagna, citate alla nota 32, considerano questo argomento.

cui in alcune circostanze, in cui la presenza islamica è significativa, si persegue già questo obiettivo⁵².

Va peraltro tenuto conto che l'alimentazione *halal* o *kashèr* pone non tanto un problema di disciplina giuridica, come invece la macellazione, quanto piuttosto un problema di standard di qualità nell'erogazione dei servizi pubblici.

Lo strumento istituzionalmente più corretto e adeguato da utilizzare dovrebbe essere costituito quindi non dalla legge (salvo che per gli istituti di detenzione), ma dalle carte dei servizi pubblici, con cui i rispettivi gestori dovrebbero fissare gli standard qualitativi da assicurare. Uno stimolo positivo potrebbe però provenire dal presidente del consiglio dei ministri, cui spetta l'emanazione di schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici⁵³.

52) G. Galvano, *A Palermo la mensa scolastica è multirazziale*, in «Corriere-Scuola», fasc. all. al «Corriere della sera» del 26 marzo 1999.

53) La promozione del miglioramento della qualità dei servizi pubblici costituisce un indirizzo di riforma molto importante, avviato col d.p.c.m. 27 gennaio 1994, in «Gazzetta Ufficiale» n. 43 del 22 febbraio 1994, e sviluppato poi dall'art. 2 del d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in l. 11 luglio 1995, n. 273.

ALLEGATO 3

La legislazione vigente in alcuni paesi dell'Unione europea

(dati e informazioni sono tratti da Richard Potz, Brigitte Schinkele, Wolfgang Wiesheider (Hrsg.), *Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz*, Freistadt-Egling, Plöchl-Kovar, 2001, pp. 166-182)

Belgio

La macellazione è giuridicamente regolata dal decreto reale sulla protezione degli animali in occasione della loro uccisione e da quello sulle forme di macellazione prescritte da alcune religioni (Arrête royal 16.1.1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort, *Moniteur Belge*, 19.2.1998, 4676; Arrête royal 11.2.1998 relatif à certain abattages prescrits par un rite religieux, *Moniteur Belge*, 1.2.1988, 2888), in applicazione dell'art. 16.2 della legge sulla protezione degli animali (Loi 14.8.1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, *Moniteur Belge*, 3.12.1986, 16382). Questo decreto dà applicazione alla direttiva europea 93/119. In concreto, il decreto sulla macellazione rituale prevede che questa possa essere svolta tanto in macelli pubblici quanto in quelli privati, così come nelle località che siano state autorizzate dalle competenti autorità. L'art. 2.1 del decreto stabilisce che i macellatori siano provvisti di un mandato o una delega della propria comunità religiosa.

Danimarca

Gli animali da macello debbono essere uccisi nel modo più rapido ed indolore possibile (art. 13.1 della legge sulla protezione degli animali, *Dyregaernslov* 6.6. 1991, n. 386). È previsto un obbligo generale di stordimento degli animali prima della macellazione. Il Ministero della giustizia ha disciplinato il procedimento di macellazione, esentando dall'obbligo di previo stordimento le macellazioni rituali (*Bekendtgørelse* 14.12.1994, n. 1037 come modificato con l'atto n. 550 del 24. 6.1997 e l'atto n. 849 del 19.11.1997). Gli animali però debbono essere storditi con un colpo di pistola subito dopo avere ricevuto il taglio sacrificale.

Finlandia

In Finlandia la macellazione rituale è permessa. L'art. 11 della legge sulla protezione degli animali (*Säädoskokoelma (SDK)/Förfatningssamling (FörfS)* 333/1971) stabilisce però alcuni obblighi: la macellazione rituale può essere svolta soltanto nei macelli che siano stati autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e della silvicoltura; un veterinario deve essere sempre

presente; macellatori esperti e delegati dalla comunità religiosa debbono troncare la carotide immediatamente dopo il ribaltamento dell'animale, utilizzando uno strumento il più affilato possibile; gli animali debbono essere storditi subito dopo il colpo sacrificale. Nell'isola di Åland vige una differente disciplina: l'art. 32.1 della legge sulla protezione degli animali ne proibisce il dissanguamento se essi non siano stati in precedenza storditi o direttamente uccisi (Djurskyddslag for landskapet Åland, Ålands Författningssamling 1998/95 iVm Landskapsförordning om slakt och avlivning djur Åkands Författningssamling 1998/98)

Francia

Il decreto sulla protezione degli animali al momento dell'abbattimento o della morte (Décret 97-903 del 1.10.1997, Journal Officiel 1997, 14422) è stato promulgato in applicazione della direttiva europea 93/119 e sulla base dell'art. 276 del Codice rurale.

Le parti che ci interessano si trovano all'art. 8 ed agli art. 11-14. La macellazione rituale può essere compiuta soltanto all'interno di macelli e mattatoi; per essa non vale l'obbligo generale di stordimento. Manzi, pecore e capre debbono essere immobilizzati meccanicamente prima della macellazione e devono essere mantenuti immobili durante il dissanguamento.

I macellatori debbono avere una delega da parte di una comunità religiosa riconosciuta ed essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, su richiesta del Ministero dell'Interno (art. 13.1). Le comunità religiose debbono comunicare al Ministero dell'agricoltura le generalità dei macellatori da esse delegati (art. 13.2) e l'eventuale revoca della delega. Quando non vi sia una comunità religiosa riconosciuta il prefetto del dipartimento dove è collocato il mattatoio può dare disposizioni sulla base di richieste individuali (art. 13.3).

Questa disciplina, che attribuisce ad alcune comunità religiose (escludendone altre) la facoltà di procedere a macellazioni rituali, ha provocato la controversia risolta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 27 giugno 2000 nel caso Chàare Shalom ve Tsedek contro Francia.

Grecia

La disciplina greca corrisponde pienamente alla direttiva europea 93/119. L'art. 5, lett. ? Prescrive in via generale lo stordimento degli animali da macellare ma l'art. 5.2 della legge sulla macellazione esclude da questo obbligo le macellazioni rituali.

Lussemburgo

La disciplina lussemburghese relativa alla protezione degli animali in occasione della loro macellazione o uccisione (Réglement grand-ducal du

19.1.1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1995 A-8,11) traduce nel diritto interno le disposizioni della direttiva europea 93/119. Le regole che ci interessano sono contenute nell'art. 5.2: l'eccezione dall'obbligo di stordimento in caso di macellazione rituale non vale *ex lege* ma deve essere autorizzata dal Ministero competente per le attività veterinarie.

Olanda

In seguito alla direttiva europea 93/119 e in applicazione dell'art. 44.9 della legge sulla protezione degli animali (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Stb) 1992/585) vigono in Olanda due diverse leggi: quella relativa alla macellazione rituale (Besluit 16.11.1996, houdende uitvoering van artikel 44, negende lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Besluit ritueel slachten) Stb 1996/573) e quella che riguarda l'uccisione degli animali in generale (Besluit 16.5.1997 houdende regelen ter zake van het doden van dieren (Besluit doden van dieren) Stb 1997/235). In base all'art. 2.2 di quest'ultima legge, alle macellazioni compiute secondo il rito ebraico ed islamico non si applica la normativa sull'uccisione degli animali in generale bensì quella sulla macellazione rituale. Pertanto, a differenza dei paesi in cui è prevista una deviazione dalle regole generali soltanto in tema di stordimento degli animali, in Olanda vigono due discipline giuridiche differenti: esse però convergono nell'attenzione posta a minimizzare la sofferenza animale in occasione del loro trasporto, immobilizzazione, uccisione e macellazione; in relazione alla qualificazione professionale dei macellatori, allo stato dei locali e degli strumenti e via dicendo.

In occasione della macellazione non preceduta da stordimento debbono essere seguite le indicazioni del veterinario o del supervisore responsabile per la protezione degli animali da macello: nel caso in cui le disposizioni della legge sulla macellazione rituale non siano rispettate, la macellazione può essere interrotta.

Portogallo

Anche il Portogallo ha dato applicazione alla direttiva europea 93/119 (Decreto-Lei 28/96, Diario da Repubblica I Serie-A n. 79/1996, 682). La disposizione che esenta le macellazioni compiute secondo riti religiosi dall'obbligo generale di stordimento è contenuta nell'allegato A, art. 5.2 del decreto.

Regno Unito

La macellazione rituale è disciplinata dettagliatamente nel regolamento sulla protezione degli animali in occasione della loro macellazione e

morte (The Welfare of Animals (Slaughter and Killing) Regulations 1995 Statutory Instruments 1999/400). Gli articoli 21 e 22 sono dedicati alle macellazioni eseguite secondo riti religiosi: la seconda norma stabilisce che il generale obbligo di stordimento non trova applicazione quando gli animali sono macellati in applicazione dell'allegato 12 (relativo alla macellazione rituale). Tali norme si applicano soltanto alle macellazioni rituali richieste per la preparazione di prodotti alimentari per ebrei e musulmani.

La macellazione rituale senza stordimento deve essere eseguita in specifici mattatoi, previsti di una apposita autorizzazione. A svolgere le funzioni di macellatore sono ammesse soltanto le persone che siano in possesso della relativa qualificazione professionale e della licenza dell'autorità religiosa.

L'ordinamento dell'Irlanda del Nord in materia di protezione degli animali all'atto della macellazione e della uccisione (Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996, Statutory Rules of Northern Ireland 558) ricalca la disciplina esistente in Inghilterra. La principale differenza consiste nella possibilità di effettuare macellazioni rituali anche al di fuori dei mattatoi quando sia presente una persona autorizzata dal Ministero dell'agricoltura.

Spagna

La Spagna ha modificato la propria legislazione interna per dare attuazione alla direttiva europea 93/119, promulgando il 20 gennaio 1995 il Decreto reale n. 53 (Boletín Oficial del Estado 39, 15.2.1995, 5146). Nell'art. 5.1 è stabilito l'obbligo generale di stordimento e nel successivo comma è prevista un'eccezione per le macellazioni condotte secondo specifici riti religiosi. La seconda disposizione addizionale della legge chiarisce che l'esecuzione ed il controllo delle procedure per la macellazione rituale sono affidate alle autorità religiose, che agiscono sotto la supervisione dell'ufficio veterinario.

Svezia

Il paragrafo 14.1 della legge sulla protezione degli animali (Djur-skyddslag, Svensk författningssamling (SFS) 1988:534) stabilisce in via generale che gli animali debbano essere storditi prima di venire sgozzati.

Il divieto di macellazione rituale vige in Svezia dal 1937. Dal 1938 al 1979 le comunità ebraiche hanno ucciso gli animali con il gas o la corrente elettrica. Nel 1979 l'uso della corrente elettrica è stato proibito e di conseguenza la carne di animali macellati ritualmente ha iniziato ad essere importata dalla Danimarca. Lo Stato svedese sovvenziona queste importazioni, a causa dell'aggravio dei costi che esse implicano, ma la questione della macellazione rituale è sempre più al centro del dibattito politico.

ALLEGATO 4 A

Direttiva 93/119/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 74/577/CEE del Consiglio (4) ha stabilito le disposizioni concernenti lo stordimento degli animali prima della macellazione;

considerando che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello è stata approvata in nome della Comunità mediante decisione 88/306/CEE del Consiglio (5);

che la convenzione ha un ambito d'applicazione più ampio di quello delle norme comunitarie vigenti in materia;

considerando che le leggi nazionali sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento hanno incidenze sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli;

considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale;

considerando che durante la macellazione o l'abbattimento agli animali deve essere evitato qualsiasi dolore o sofferenza evitabili;

considerando che è tuttavia necessario autorizzare prove tecniche e scientifiche nonché tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi;

considerando che le norme devono altresì garantire una protezione soddisfacente, al momento della macellazione o dell'abbattimento, degli animali non inclusi nella convenzione;

considerando che con la dichiarazione relativa alla protezione degli animali allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nonché gli

Stati membri, a tenere pienamente conto, in sede di elaborazione e di attuazione della legislazione comunitaria nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;

considerando che, ciò facendo, l'azione comunitaria deve conformarsi alle esigenze risultanti dal principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato; considerando che occorre abrogare la direttiva 74/577/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati custoditi per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti ed ai metodi di abbattimento per fini profilattici contro le epizootie.

2. La presente direttiva non si applica:

- a prove tecniche o scientifiche in relazione ai metodi di cui al paragrafo 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,
- agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive,
- alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento o la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali menzionati all'articolo 5, paragrafo 1;

2) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, sino ai locali o ai luoghi in cui devono essere macellati;

3) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;

4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;

5) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza protrattesi fino a quando intervenga la morte;

6) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;

7) macellazione: l'uccisione di un animale mediante dissanguamento;

8) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza.

Tuttavia, l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, quale definito all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 3

Durante il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione, e l'abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

CAPITOLO II

Prescrizioni relative ai macelli

Articolo 4

La costruzione, gli impianti, e l'attrezzatura dei macelli nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Articolo 5

1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:

a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni dell'allegato A;

b) immobilizzati conformemente alle indicazioni dell'allegato B;

c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni dell'allegato C;

d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell'allegato D.

2. Per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'osservanza delle norme generali del trattato, per gli stabilimenti che beneficiano di deroghe ai sensi delle disposizioni degli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 91/498/CEE e degli articoli 7 e 18 della direttiva 71/118/CEE, derogare, per quanto riguarda i bovini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e, per quanto riguarda i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché ai procedimenti di stordimento ed abbattimento di cui all'allegato C, sempre che siano rispettate le disposizioni previste all'articolo 3.

Articolo 6

1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l'abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l'idoneità a conseguire l'obiettivo anzidetto.

2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio. Tali strumenti ed attrezzature devono essere conservati in modo adeguato e sottoposti a regolare controllo.

Articolo 7

Possono essere addetti al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione o all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.

L'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Articolo 8

L'ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni

della presente direttiva sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini.

CAPITOLO III

Macellazione e abbattimento al di fuori dei macelli

Articolo 9

1. Per la macellazione al di fuori dei macelli degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2. Gli Stati membri possono tuttavia accordare deroghe al paragrafo 1 per la macellazione o l'abbattimento di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini al di fuori dei macelli da parte del proprietario per il proprio consumo, purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 3 e gli animali delle specie suina, ovina e caprina siano stati precedentemente storditi.

Articolo 10

1. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono essere effettuati a norma delle disposizioni dell'allegato E.

2. Gli animali da pelliccia sono abbattuti a norma delle disposizioni dell'allegato F.

3. I pulcini di un giorno, quali sono definiti all'articolo 2, punto 3) della direttiva 90/539/CEE e gli embrioni eccedentari negli incubatori e da eliminare sono abbattuti il più rapidamente possibile a norma delle disposizioni dell'allegato G.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano ad un animale che deve essere abbattuto immediatamente per motivi d'emergenza.

Articolo 12

Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di animali feriti o malati ai fini della macellazione o dell'abbattimento sempreché ciò non comporti ulteriori sofferenze per gli animali.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 13

1. Qualora necessario, le norme per la protezione durante la macellazione o l'abbattimento degli animali diverse da quelle menzionate nella presente direttiva sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. a) Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, segnatamente in vista del loro adattamento all'evoluzione tecnologica e scientifica.

b) Inoltre e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione elaborata sulla base di un parere del Comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per quanto riguarda in particolare l'impiego:

- della pistola a proiettile libero con impatto a livello del cervello o di altri gas diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni destinati allo stordimento e più particolarmente il biossido di carbonio destinato allo stordimento dei volatili da cortile,
- di altri gas per l'abbattimento, diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni,
- di ogni altro procedimento destinato allo stordimento o all'abbattimento scientificamente riconosciuto.

Su tali proposte il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) In deroga alla lettera a) e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, presenta al comitato veterinario permanente una relazione elaborata sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per fissare:

- i) l'intensità e la durata d'impiego della corrente necessaria allo stordimento delle diverse specie interessate;
- ii) la concentrazione di gas e la durata di esposizione necessarie allo stordimento delle diverse specie interessate.
- iii) In attesa che siano attuate le disposizioni di cui alle lettere b) e c), si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 14

1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono controllare un campione di stabilimenti rap-

presentativi onde verificare che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva da parte degli stabilimenti. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. I controlli menzionati al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.

3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Articolo 15

All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione nella Comunità conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accerteranno che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che offrano garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.

Ai fini dell'importazione delle carni in provenienza da un paese terzo, il certificato sanitario che accompagna tali carni dovrà essere completato da un attestato che comprovi l'osservanza di tale requisito.

Articolo 16

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 17

La direttiva 74/577/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1995.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprendenti eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Allorché gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data fissata al paragrafo 1 gli Stati membri, nel rispetto delle norme generali del trattato, possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. Essi informano la Commissione circa le misure eventualmente prese in tal senso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalle presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

(1) GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 14.

(2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 75.

(3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 15.

(4) GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10.

(5) GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 25.

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO E ALLA STABILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI

I. Disposizioni generali

1. I macelli che entrano in attività dopo il 30 giugno 1994 devono essere provvisti di impianti e dispositivi adeguati, predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto; tutti i macelli già esistenti devono disporre di tali impianti anteriormente al 1° gennaio 1996.

2. Gli animali devono essere scaricati il più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.

3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati.

4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.

5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.

II. Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori

1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, essere muni-

ti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

4. Gli animali non devono essere percossi, né subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né afferrarne gli occhi. È vietato colpire o prendere a calci gli animali.

5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.

6. Fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.

7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:

- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sfruciolino e subiscano lesioni;
- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibili. In caso di impiego di

- mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;
- illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;
 - eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
 - qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.

8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra, i macelli dispongano anche diare e di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.

9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.

III. Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori

1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.

2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.

3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il più presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle disposizioni del punto II.9.

ALLEGATO B

IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI

1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.

Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.

2. Gli animali non devono essere legati per le zampe né devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.

D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non può essere considerato in nessun caso come una sospensione.

3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficoltà, in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorità competente può tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.

4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.

ALLEGATO C

STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi

A. Stordimento

- 1) Pistola a proiettile captivo
- 2) Commozione cerebrale
- 3) Elettronarcosi
- 4) Esposizione al biossido di carbonio

B. Abbattimento

- 1) Pistola o fucile a proiettile libero
- 2) Elettrocuzione
- 3) Esposizione al biossido di carbonio

C. L'autorità competente può tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del «cassone a vuoto» come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreché siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato.

II. Disposizioni specifiche per lo stordimento

Lo stordimento non deve essere praticato se non è possibile l'immediato dissanguamento degli animali.

1. Pistola a proiettile captivo

a) Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie.

Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

b) Quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato.

c) Gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non è pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi è introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finché l'operatore non è pronto a stordirlo.

2. Percussione

a) Questo metodo è ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio.

b) Tuttavia nel caso di piccole quantità di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3.

3. Elettronarcosi

A. Elettrodi

1) Gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure

appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle.

2) Se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:

a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;

b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;

c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

B. Bagni d'acqua

1. Qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi.

L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorità competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.

2. Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.

3. Occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione.

4. I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.

5. Se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.

4. Esposizioni al biossido di carbonio

1) La concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70 % in volume.

2) La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante.

3) La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.

4) I suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il più rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga.

III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento

1. Pistola o fucile a proiettili liberi

Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

2) Decapitazione e dislocazione del collo Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorità competente che dovrà segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

3) Elettrocuzione e biossido di carbonio

L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempre che siano rispettate, oltre alle disposizioni generali dell'articolo 3, le disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l'intensità e la durata della corrente utilizzata, nonché la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.

4) Cassone a vuoto

Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che si accerta, oltre che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3,

- che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;
- che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;
- che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.

ALLEGATO D

DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.

2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.

3. Il responsabile dello stordimento, impastoimento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

ALLEGATO E

METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE

Metodi ammessi

Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato C e che garantisca la morte certa. L'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva, può inoltre autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:

- qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza,
- nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finché essa non ne abbia constatato la morte.

ALLEGATO F

METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.
5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.

L'autorità competente decide del metodo più appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

II. Disposizioni specifiche

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello
 - a) Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale.
 - b) Tale metodo è ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.

2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche

Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.

3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco
Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensità di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensità media pari a 0,3 A.

4. Esposizione al monossido di carbonio
 - a) La cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza.

b) Gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1 % in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100 %. c) Il gas prodotto da un motore specialmen-

te adattato all'uso può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:

- è stato raffreddato in maniera appropriata,
- è stato sufficientemente filtrato,
- è esente da qualsiasi materiale o gas irritante,
- che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1 % in volume.

d) Quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura.

e) Gli animali devono restare nella cella finché non siano morti.

5. Esposizione al cloroformio

L'esposizione al cloroformio può essere impiegata per l'abbattimento dei cincillà purché:

a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;

c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

6. Esposizione al biossido di carbonio

Il biossido di carbonio può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché:

a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100 %;

c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

ALLEGATO G

ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDEENZA NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE

I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.

2. Esposizione al biossido di carbonio.

3. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni generali dell'articolo 3.

II. Disposizioni specifiche

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida

a) Gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna.

b) La capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi.

2. Esposizione al biossido di carbonio

a) Gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%.

b) Gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finché non siano morti.

III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni

1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1.

2. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni generali dell'articolo 3.

ALL 4B

Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 - Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1998, n. 226)

Art. 1

Il presente decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffuse. Ferme restando le vigenti disposizioni contro il maltrattamento degli animali, il presente decreto non si applica:

- a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attività di cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente;
- b) agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive;
- c) alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e successive modifiche.

Art. 2

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;
- c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
- d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
- e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
- f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;

g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;

h) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3

Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 4

La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 5

I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:

- a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato A;
- b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B;
- c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;
- d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato D.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonché agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purché siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3, possono derogare:

- a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini;
- b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonché ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.

Art. 6

Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento della loro conformità ed idoneità ad assicurare tali esigenze specifiche è effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.

Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Art. 7

Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace.

L'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Art. 8

L'ispezione e la sorveglianza dei macelli per accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto sono effettuati dall'autorità competente in qualsiasi momento anche in occasione di ispezioni rivolte ad altri fini.

Art. 9

Le disposizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche nei casi in cui gli animali, ivi indicati, vengono macellati in luogo diverso dal macello. In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare, le prescrizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, non si applicano, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 e gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano stati storditi in precedenza.

Art. 10

La macellazione e l'abbattimento, a fini di profilassi, degli animali di cui all'articolo 5, comma 1, devono avvenire in conformità delle disposizioni di cui all'allegato E. Gli animali da pelliccia devono essere abbattuti, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato F.

I pulcini di un giorno, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il più rapidamente possibile, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato G.

Art. 11

Le disposizioni previste agli articoli 9 e 10 non si applicano agli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi d'emergenza.

Art. 12

Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto; il veterinario ufficiale può, tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o l'abbattimento purché ciò non comporti ulteriori sofferenze.

Art. 13

Le autorità competenti assicurano la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli per verificare l'applicazione delle norme previste nel presente decreto.

Art. 14

Il certificato sanitario che accompagna le carni provenienti da un paese terzo deve essere completato dall'attestazione che le carni stesse sono state ottenute dagli animali di cui all'articolo 5, macellati nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste nel presente decreto.

Art. 15

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. Le regioni che hanno stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, per i casi di

inosservanza alle prescrizioni poste a tutela degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti delle leggi regionali disciplinanti la materia ai principi del presente decreto, nonché ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai commi 1 e 2.

Art. 16

È abrogata la legge 2 agosto 1978, n. 439.

ALLEGATO A (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO E ALLA STABILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI

I. Disposizioni generali

1. I macelli predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono disporre di tali impianti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli animali devono essere scaricati il più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.

3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati.

4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.

5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezziati devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.

II. Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori

1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

4. Gli animali non devono essere percossi, nè subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, nè afferrarne gli occhi. È vietato colpire o prendere a calci gli animali.

5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.

6. Fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.

7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:

R- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdruciolino e subiscano lesioni;

R- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;

R- illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti

gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;

R- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;

R- qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.

8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra, i macelli dispongano anche di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.

9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.

III. Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori

1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.

2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.

3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il più presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle disposizioni del punto II.9.

Allegato B (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b)

IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI

1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili. Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccani-

co per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.

2. Gli animali non devono essere legati per le zampe nè devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non può essere considerato in nessun caso come una sospensione.

3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficoltà, in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorità competente può tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.

4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.

Allegato C (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c)

STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi.

A. Stordimento

- 1) Pistola a proiettile captivo
- 2) Commozione cerebrale
- 3) Elettronarcosi
- 4) Esposizione al biossido di carbonio

B. Abbattimento

- 1) Pistola o fucile a proiettile libero
- 2) Elettrocuzione
- 3) Esposizione al biossido di carbonio

L'autorità competente può tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del "cassone a vuoto" come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempre che siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato.

II. Disposizioni specifiche per lo stordimento.

Lo stordimento non deve essere praticato se non è possibile l'immediato dissanguamento degli animali.

1. Pistola a proiettile captivo:

a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie. Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono;

b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato;

c) gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non è pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi è introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finché l'operatore non è pronto a stordirlo.

2. Percussione:

a) questo metodo è ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio;

b) tuttavia nel caso di piccole quantità di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3.

3. Elettronarcosi:

A. Elettrodi:

1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle;

2) se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:
a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa; b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un

determinato animale; c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

B. Bagni d'acqua:

1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi. L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorità competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte;

2) qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili;

3) occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione;

4) i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca;

5) se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.

4. Esposizioni al biossido di carbonio:

1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70% in volume;

2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante;

3) la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto;

4) i suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il più rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga.

III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento.

1. Pistola o fucile a proiettili liberi.

Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

2. Decapitazione e dislocazione del collo.

Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorità competente che dovrà segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.

3. Elettrocuzione e biossido di carbonio.

L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempre che siano rispettate, oltre alle disposizioni dell'articolo 3, le disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l'intensità e la durata della corrente utilizzata, nonché la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.

4. Cassone a vuoto.

Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che si accerta, oltre che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3:

R- che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;

R- che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;

R- che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.

Allegato D (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d)

DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.

Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali nè alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.

Il responsabile dello stordimento, impastoimento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

Allegato E (previsto dall'articolo 10, comma 1)

METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE

I. Metodi ammessi.

Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato C e che garantisca la morte certa. L'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, può autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:

R- qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza;

R- nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finché essa non ne abbia constatato la morte.

Allegato F (previsto dall'articolo 10, comma 2)

METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi.

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.

5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.

L'autorità competente decide del metodo più appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.

II. Disposizioni specifiche.

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello:
a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale;

b) tale metodo è ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.

2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche. Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.

3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.

a) Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensità di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensità media pari a 0,3 A.

4. Esposizione al monossido di carbonio:

a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1% in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

c) il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:

R- è stato raffreddato in maniera appropriata;

R- è stato sufficientemente filtrato;

R- è esente da qualsiasi materiale o gas irritante;

R- che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1% in volume;

d) quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

e) gli animali devono restare nella cella finché non siano morti.

5. Esposizione al cloroformio.

L'esposizione al cloroformio può essere impiegata per l'abbattimento dei cincillà purché:

a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;

c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

6. Esposizione al biossido di carbonio.

Il biossido di carbonio può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché:

a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

Allegato G (previsto dall'articolo 10, comma 3)

ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDEXENZA NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE

I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini.

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.

2. Esposizione al biossido di carbonio.

3. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni dell'articolo 3.

II. Disposizioni specifiche.

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida:

- a) gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna;
- b) la capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi.

2. Esposizione al biossido di carbonio:

- a) gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
- b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finché non siano morti.

III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni.

1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1.

2. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni dell'articolo 3.

ALLEGATO 4C

1. Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello

Conclusa a Strasburgo il 10 maggio 1979

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, tenuto conto dell'opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento; tenuto conto che i metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori devono avere un'applicazione uniforme nei rispettivi Paesi;

tenuto conto che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne, *hanno convenuto quanto segue*:

CAPITOLO I Principi generali

Art. 1

1. La presente Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.

2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

Mattatoio: ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all'abbattimento degli animali al fine di ottenere prodotti destinati al consumo umano o per l'abbattimento degli animali per motivi diversi da questo.

Avvio: lo scarico o avviamento di un animale dalla banchina di scarico, ovvero dai locali di stabulazione, dai recinti del mattatoio fino ai locali o agli spiazzi di macellazione.

Ricovero: il fatto di trattenere un animale per prodargli le cure necessarie prima dell'abbattimento (abbeveramento, nutrizione, riposo) nei locali di stabulazione, nei parchi e negli spiazzi coperti del mattatoio.

Immobilizzazione: l'applicazione all'animale di ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione per limitarne i movimenti al fine di facilitarne lo stordimento e l'abbattimento.

Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all'animale, lo riduca in uno

stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all'intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all'animale.

Macello: la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo, stordimento e lo scannamento, salvo le eccezioni previste al capitolo III della presente Convenzione.

Art. 2

1. Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l'effettiva

applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare la facoltà delle Parti contraenti di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali.

3. Ciascuna Parte contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali.

4. Ciascuna Parte contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei mattatoi o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili.

CAPITOLO II

Consegna degli animali ai mattatoi e ricovero dei medesimi fino alla loro macellazione

Art. 3

1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante le attese

nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di un'aerazione adeguata.

2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere le necessarie conoscenze e capacità e deve altresì rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

Sezione I

Avviamento degli animali verso il recinto del mattatoio

Art. 4

1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura.

2. Un'attrezzatura adeguata, come ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per le operazioni di scarico del bestiame. Tale attrezzatura deve essere fornita di un impiantito che non sia sdrucciolevole e, se necessario, di una protezione laterale. I ponti, le rampe e le passerelle dovranno avere una pendenza minima.

3. Gli animali non devono essere né impauriti né eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinché gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze.

4. Se necessario, gli animali devono essere condotti singolarmente; se vengono spostati utilizzando corridoi, questi ultimi devono essere concepiti in modo tale che gli animali non possano ferirsi.

Art. 5

1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. È proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata.

2. È proibito schiacciare, torcere, spezzare la coda degli animali o colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti.

3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli.

4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verificino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.

Art. 6

1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.

2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero..Protezione della natura e del paesaggio 4.

Sezione II
Ricovero degli animali

Art. 7

1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie.

2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdruciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami.

3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi.

4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi.

5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, età o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati.

6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o cassoni, devono essere abbattuti il più presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 8.

7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli.

8. Allorché le condizioni climatiche lo esigono (ad es. forte umidità, basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

Sezione III
Cura degli animali

Art. 8

1. Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.

2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l'arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.

3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati..Protezione degli animali da macello – Conv. Europea 5

Art. 9

1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di un'ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera.

2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

Sezione IV **Altre disposizioni**

Art. 10

Ciascuna delle Parti contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.

Art. 11

Ciascuna delle Parti contraenti può prevedere che le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione vengano applicate, *mutatis mutandis*, alla consegna ed al ricovero degli animali al di fuori dei mattatoi.

CAPITOLO III **Macellazione degli animali**

Art. 12

Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

Art. 13

Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie

bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

Art. 14

È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della

fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento..Protezione della natura e del paesaggio 6

Art. 15

Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo I non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.

Art. 16

1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.

2. È proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio).

3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti di stordimento autorizzati sono i seguenti:

- mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione a livello del cervello;
- elettronarcosi;
- anestesia con il gas.

4. Ciascuna Parte contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.

Art. 17

1. Ciascuna Parte contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:

- abbattimento secondo riti religiosi;
- abbattimento di estrema urgenza allorché non è possibile praticare lo stordimento;
- abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;
- abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purché motivato da ragioni particolari.

2. Le Parti contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, che nel caso di simili abbattimenti vengano risparmiati agli animali sofferenze o dolori evitabili.

Art. 18

1. Ciascuna Parte contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.

2. Ciascuna Parte contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione..Protezione degli animali da macello – Conv. Europea 7

Art. 19

Ciascuna Parte contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

CAPITOLO IV **Disposizioni finali**

Art. 20

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire da sei mesi dopo che è stato depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 21

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di adesione, che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Art. 22

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

2. Ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento susseguente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione stessa, e di cui garantisce le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato nella detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Art. 23

1. Ciascuna Parte contraente potrà, per quello che la riguarda, denunciare la pre-sente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Art. 24

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte contraente non membro del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli articoli 20 e 21;
- d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22;
- e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 22;
- f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 10 agosto 1979, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli

archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.

(Seguono le firme)

Protezione degli animali da macello – Conv. Europea 9

Campo d'applicazione della Convenzione il 15 aprile 1994

Stati partecipanti Ratificazione

Adesione (A)

Entrata in vigore

Danimarca* 23 febbraio 1981 11 giugno 1982

Finlandia 2 dicembre 1991 3 giugno 1992

Germania 24 febbraio 1984 25 agosto 1984

Grecia 12 novembre 1984 13 maggio 1985

Irlanda 10 dicembre 1981 11 giugno 1982

Italia 7 febbraio 1986 8 agosto 1986

Lussemburgo 24 luglio 1980 11 giugno 1982

Norvegia 12 maggio 1982 13 novembre 1982

Paesi Bassi* 27 giugno 1986 28 dicembre 1986

Portogallo 3 novembre 1981 11 giugno 1982

Slovenia 20 ottobre 1992 A 21 aprile 1993

Svezia 26 febbraio 1982 27 agosto 1982

Svizzera 3 novembre 1993 4 maggio 1994

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Dichiarazioni

Danimarca

La Convenzione non si applica alla Groenlandia e alle Isole Färöer.

Paesi Bassi

La Convenzione si applica al Regno in Europa, alle Antille olandesi e ad Aruba.

ALLEGATO 4D

Legge 8 marzo 1989, n. 101. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Art. 6. “[...] 2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge ed alla tradizione ebraiche”.

ALLEGATO 5

Rav Riccardo Di Segni

Macellazione Rituale (*shechitàh*)

Da *Guida alle regole alimentari ebraiche* a cura dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia Ed. LAMED Roma 2000

Origine e Significato

Gli animali permessi, esclusi i pesci, per poter essere mangiati devono essere uccisi in modo particolare, la *shechitàh*. In questo modo venivano macellati gli animali offerti in sacrificio nei tempi biblici, e durante l'esistenza del Santuario. L'obbligo di usare la stessa tecnica anche per gli animali destinati all'alimentazione profana, che è quella comune dei nostri giorni, non è formulato esplicitamente nella Bibbia, ma è considerato implicito dalla tradizione orale. La frase «macellerai nel modo che ti ho comandato» (Deut. 12.21) indica, secondo l'interpretazione tradizionale, l'esistenza di una precisa normativa su come si macella, risalente alle origini stesse dell'ebraismo, e che impone per tutti gli animali, consacrati o profani, lo stesso tipo di macellazione.

L'obbligo di usare la *shechitàh* per la macellazione deriva anche dalla proibizione di mangiare la carne *nevelàh*, prescritta come norma di santità in Esodo 22.30 e Deuteronomio 14.21; per *nevelàh* si intende letteralmente "carogna", cioè un animale morto per cause naturali, ma anche e più estesamente ogni animale che non è morto mediante *shechitàh*, e persino gli animali sottoposti alla *shechitàh*, ma nei quali, per qualche motivo, la *shechitàh* non è stata eseguita correttamente.

La *shechitàh* consiste nel taglio della trachea e dell'esofago, fatto con una lama affilatissima che non deve avere nessuna intaccatura. Si esegue un controllo estremamente accurato dello stato della lama, per escluderne la più piccola e appena percettibile deformazione che potrebbe avere un effetto dolorifico o rallentante, per quanto minimo possa essere; quindi la lama viene fatta strisciare sul collo, avendo cura di muoverla rapidamente, senza fermarsi e senza esercitare pressioni sul collo dell'animale in senso antero-posteriore. La lama deve tagliare la porzione della trachea sotto la

54) Le norme sono codificate in M.T., *Shekhitàh* 1-4, e S.A. *Yorèh De'àh* 1-27

laringe e rimanere sempre visibile mentre la ferita si apre, senza lacerare gli organi.

La morte dell'animale è rapida e praticamente indolore; contemporaneamente si ottiene, con il taglio dei vasi del collo, un rapido e abbondante dissanguamento.

Questa descrizione può forse impressionare chi non vi è abituato. Ma è proprio sulla base di questa impressione immediata che si può tentare di costruire una spiegazione del rito.

Nella società attuale, nelle città in particolare, si è perso il contatto diretto con il mondo animale. La carne si acquista in macelleria senza alcuna preoccupazione sulla provenienza di quell'alimento, sulla vita dell'animale prima di essere macellato e sulla macellazione stessa. Basterebbe, tuttavia, visitare un mattatoio per rendersi conto, davanti allo spettacolo che vi si offre, dell'esistenza di una serie di problemi che l'organizzazione attuale della società fa completamente ignorare o trascurare.

Si tratta in pratica del problema della legittimità del sacrificio della vita animale come mezzo di alimentazione dell'uomo e strumento di benefici economici.

È un problema che non può essere ignorato in una esperienza religiosa, come quella ebraica, che si pone degli scopi educativi e formativi della coscienza umana, nel rispetto della vita in tutte le sue forme.

Per gli ebrei, come per molte altre antiche culture, questo problema si pone fin dalle origini della loro storia. Secondo un'interpretazione prevalente di alcuni brani della Bibbia, (Genesi, 1.29, 9.4), la Bibbia vorrebbe raccontare che l'umanità sarebbe stata dapprima vegetariana, per diventare carnivora solo in un secondo momento, dopo aver ricevuto l'autorizzazione divina. Questo significa che, nel pensiero biblico, mangiare carne è considerato non come un diritto scontato, e un fatto naturale, ma come un atto che comporta la violazione di un ordine e che può essere lecito solo a determinate condizioni. La tradizione interpretativa ha dato diverse spiegazioni di questa concezione. Per alcuni il permesso di mangiare carne sarebbe determinato dalla necessità di fornire all'uomo, in qualunque clima e condizione economica, la possibilità di sopravvivere con un'alimentazione differenziata. Per altri il permesso di mangiare carne segnala la posizione dell'uomo al vertice della scala del creato, dato che in natura ogni essere vivente si nutre di alimenti che sono rispetto a lui in una posizione gerarchicamente inferiore. In armonia con questa spiegazione un principio rabbinico vieta agli ignoranti di mangiare carne; come a dire che soltanto l'uomo che con la ragione dimostra la superiorità sugli animali ha diritto di sfruttare il mondo animale a suo vantaggio.

Un'altra interpretazione che non esclude le precedenti, sottolinea l'idea della violenza implicita nell'alimentazione carnivora. L'uccisione di

qualsiasi essere vivente viene vissuta, in molte fonti tradizionali con un senso di colpa. Lo studio delle religioni dimostra che questo senso di colpa non è caratteristico solo dell'ambito ebraico, ma comune a numerose culture. Lo stesso *sacrificio*, alle sue origini, secondo ipotesi recenti, avrebbe questo senso di colpa come uno dei suoi moventi fondamentali. L'offerta dell'animale alla divinità non è il fine ultimo dell'azione, ma il mezzo per consentire all'uomo il consumo delle carni dell'animale. Se la morte dell'animale è un dono alla divinità, non dà più origine ad un senso di colpa. Successivamente il sacrificio avrebbe acquistato significati più ampi, di espiazione non solo dalla morte dell'animale sacrificato, ma di tutte le colpe commesse; ed è con questi significati che fu accolto e celebrato dagli ebrei.

Le tracce di questa trasformazione di significati sono riscontrabili anche nella Bibbia. Nella Torà il permesso dato agli ebrei di essere carnivori non è automatico, ma arriva dopo progressive facilitazioni (v. Lev. 15.2-7, Deut. 12). Si legge che durante la permanenza degli ebrei nel deserto del Sinai la carne dei quadrupedi domestici poteva essere consumata solo se l'animale veniva offerto in sacrificio. Uccidere con la tecnica impiegata per i sacrifici un animale domestico fuori dall'ambito sacrificale era considerato una colpa gravissima: spargimento di sangue. Quando poi gli ebrei arrivarono in Eretz Israel la distanza dal luogo centrale di culto sacrificale rese impossibile o perlomeno complicato mangiare la carne, se prima questa doveva essere offerta in sacrificio; allora fu permesso il libero consumo degli animali, a condizione che fossero uccisi con la *shechitàh*.

In tutte queste trasformazioni la *shechitàh* rimane ad esprimere il legame originario con i principi che regolano l'alimentazione. Uccidere un animale per mangiare le sue carni non è un atto lecito; e se non è più il sacrificio che può espriare la colpa (perché ormai il sacrificio è diventato un rito che esprime valori molto più ampi e perché il luogo del sacrificio è troppo lontano) è necessario segnalare sempre quest'idea con un rito che è la *shechitàh*. L'uccisione dell'animale non deve essere in maniera arbitraria, ma deve essere sacralizzata. Questo perché la morte di un essere vivente non deve mai diventare un atto semplice, ordinario, routinario. La *shechitàh* si impone come un atto educativo che deve far pensare, che deve insegnare, che comunque non deve far dimenticare la crudeltà dell'azione.

Il termine latino "mactare" da cui l'italiano "mattatoio" nasconde un originale significato etimologico: deriva da "magis auctus", cioè rendere più grande, accrescere, sacralizzare. Anche nella cultura latina, come in altre culture antiche, esisteva una forma di uccisione sacralizzata: una forma e un'idea che si sono completamente persi.⁵⁵

55) cfr.A.Di Nola, *Antropologia religiosa*, Vallecchi, Firenze 1974, pag.210

La cultura ebraica, invece, non ha voluto perdere il legame con l'idea originaria. L'uccisione dell'animale continua ad essere un atto sacro, inserita nella serie di azioni e di scelte sacre che fanno dell'alimentazione un rito.

La concezione sacra e la finalità educativa della *shechitàh* risaltano anche dai requisiti richiesti per la sua esecuzione; teoricamente tutti potrebbero farla, ma per una consolidata tradizione sono ammesse soltanto persone tecnicamente molto esperte, con una solida preparazione culturale e con un comportamento rigorosamente fedele alle norme religiose ebraiche. Inoltre, l'attività dello *shochét* (così è chiamato colui che esegue la *shechitàh*) è regolata da precise regole economiche che riguardano il suo compenso e i suoi rapporti con i rivenditori di carne, al fine di evitare qualsiasi rischio di violazione delle norme religiose per interessi personali. La legge ebraica ha voluto creare una speciale figura professionale proprio per impedire qualsiasi tipo di degenerazione psicologica e morale intorno all'atto dell'uccisione animale.

Secondo la tradizione, la *shechitàh* ha anche uno scopo pratico, in riferimento alla proibizione del sangue (vedi avanti a pag. 60); la particolare tecnica impiegata consente un dissanguamento rapido ed imponente dell'animale, eliminando così gran parte della sostanza proibita.

Tutte le fonti ebraiche sono concordi nell'affermare che la tecnica della *shechitàh* rappresenta la forma più rapida ed indolore per procurare la morte dell'animale, e sono in molti a sostenere che è proprio per questi motivi che si deve eseguire la *shechitàh*. Questa posizione, tuttavia, non è condivisa da molti critici della *shechitàh*, che a più riprese e in varie parti del mondo, si sono opposti a questo rito ebraico fino ad ottenere, nella legislazione civile di alcune nazioni (come la Svizzera) il divieto esplicito di esecuzione. L'argomento sostenuto dai critici della *shechitàh* è che questa comporterebbe sofferenze eccessive per l'animale, evitabili con procedimenti più moderni e sofisticati di uccisione. Gli ambienti da cui partono queste critiche sono generalmente quelli che si adoperano per la protezione e la difesa degli animali. Nelle polemiche che periodicamente si aprono su questi argomenti, viene molto spesso dimenticato che l'ebraismo, rispetto a questi temi, fin dalle sue origini e con precise norme, ha espresso e continua ad esprimere una sensibilità molto accentuata al tema della sofferenza animale, raramente riscontrabile in molte culture attuali. In alcuni casi, nella polemica contro la *shechitàh* le motivazioni di protezione degli animali hanno rappresentato soltanto una copertura di intenti antiebraici.

Gli argomenti scientifici

Gli argomenti scientifici sostenuti in favore della *shechitàh*, derivanti da osservazioni sperimentali, si possono così riassumere:

Con la *shechitàh* si recidono le arterie carotidi e le vene giugulari, mentre si risparmiano le arterie vertebrali. Il circolo cerebrale è rifornito in gran

parte dalle arterie carotidi, e in minor parte dalle vertebrali. Il taglio delle carotidi sospende immediatamente la maggior parte del flusso cerebrale e determina entro 5 – 6 secondi una brusca caduta della pressione arteriosa; la rapidità di questo processo è tale che il flusso di compenso che potrebbe provenire dal circolo vertebrale non si attiva in modo efficace, e quindi non arriva sufficiente sangue al cervello. La perdita di coscienza, che rende impossibile la sensazione del dolore, si verifica quando la perdita di flusso cerebrale è del 50%. La pressione nei ventricoli cerebrali si abbassa ancor più rapidamente iniziando dalle aree corticali; entro 8 – 10 secondi dalla *shechitàh* i centri regolatori dell'equilibrio, che hanno sede nel cervelletto, cessano le loro funzioni; la percezione del dolore, che è controllata dalla corteccia cerebrale, cessa ancora prima. Per l'uomo si decide che l'anossia (mancanza di ossigeno) nel cervello è un modo piacevole di perdita di coscienza.

Nel tentativo di aggiungere ulteriori criteri obiettivi di valutazione sono stati impiegati alcuni sistemi diagnostici come l'elettrocardiogramma (ECG) e l'elettroencefalogramma (EEG), e i potenziali evocati. L'ECG indica la presenza di attività elettrica nel cuore; effettivamente questa può persistere per un periodo più lungo dopo la *shechitàh*, ma non è un indice di attività cerebrale. L'EEG misura i potenziali elettrici cerebrali, che immediatamente dopo la *shechitàh* perdono il loro aspetto normale e continuano per un certo periodo; ma lo stesso avviene con gli altri metodi di macellazione, compresi quelli che ledono direttamente il cervello. Alcuni ritengono che la sincronizzazione dell'EEG sia un indicatore di mancanza di coscienza e valutano che questa si verifichi nella *shechitàh* dopo un tempo medio di 7.5 secondi. I potenziali evocati consistono nella registrazione dell'attività in aree particolari del cervello in risposta a determinati stimoli (visivi, tattili ecc.). I potenziali evocati persistono dopo la *shechitàh* almeno per 20 secondi, talora fino a 120; ma il significato di queste osservazioni non è univoco: l'assenza di risposta indica mancanza di coscienza, ma la presenza di una risposta non significa necessariamente presenza di coscienza, né tantomeno di percezione del dolore; la sensibilità al dolore è un fenomeno complesso, dipendente da molti fattori; viene presa prima dell'interruzione dell'attività evocata, e ciò può verificarsi molto rapidamente; e oggi non c'è alcun metodo scientifico per poterla accertare o negare con sicurezza.

Ogni metodo di macellazione comporta una forma di crudeltà verso gli animali. Con i dati oggi a nostra disposizione si può tranquillamente affermare, dal

56) In base a Levinger p.264-268 e X-XIII, e al dossier preparato dall'European Board of Shechitàh (E.B.S.) – "Scientific Evidence", May 1991, che riporta i pareri dei proff. P.O. Odberg, E. Ellendorff, C.Daly, J. VonHoof, C. Burvenich, R. Dantzer, W. Schulze, M.Casteels, E. Lambooij. Cfr. anche I.M. Levinger, *Shechitàh in the Light of the year 2000*, Maskil L'Daviid, Yerushalaim 1995.

punto di vista scientifico, che a confronto con ogni altro metodi di macellazione definito “umano” la *shechitàh* non presenta reali aspetti negativi.⁵⁶

Diverso è il problema dei metodi e degli strumenti necessari per contenere e bloccare l’animale in preparazione alla *shechitàh* e che potrebbero procurargli delle sofferenze evitabili. Le critiche che sono state fatte in questa direzione trovano consenzienti anche gli esperti ebrei, e da tempo sono state progettate e costruite apparecchiature speciali per questo scopo, ed è opportuno, proprio per la difesa della *shechitàh* e dei suoi significati, che le autorità ebraiche si adoperino affinché ogni mattatoio si fornisca di questi macchinari.

In Italia la *shechitàh* è stata proibita dalla legge civile soltanto durante il periodo delle leggi razziali. Attualmente il suo esercizio è esplicitamente tutelato dall’art. 6/2 della legge 8/5/1989, n.101, che regola i rapporti tra lo Stato Italiano e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ma anche le normative dell’Unione Europea, di cui l’Italia fa parte, possono avere conseguenze sulle leggi italiane; nella normativa vigente la macellazione rituale secondo il rito ebraico è esplicitamente consentita.

ALLEGATO 6

Ersilia Francesca

INTRODUZIONE ALLE REGOLE ALIMENTARI ISLAMICHE MACELLAZIONE RITUALE

Il termine *mayta* (femminile di *mayt*, o *mayyit*, morto, usato per esseri irrazionali o oggetti inanimati) definisce tanto gli animali trovati morti che quelli non macellati secondo il metodo prescritto. Esso appare in Cor.XXXVI, 33 come aggettivo e poi in Cor XVI, 115; VI, 145; II, 175; V, 3, come sostantivo, ad indicare la carcassa di animale morto, così spiega l'esegesi coranica, senza essere stato ritualmente macellato. Dalla Sura VI, 139 appare chiaro come il concetto di *mayta* non fosse sconosciuto agli arabi preislamici; le prescrizioni craniche rispecchierebbero dunque (ma ciò non è stato provato con certezza), una precedente consuetudine, adattata alle esigenze della nuova religione.

Oltre agli “animali morti” (*mayta*) il Corano (V, 3) proibisce quelli “soffocati”, “uccisi a bastonate”, “scapicollati” o “ammazzati a cornate” e quelli “divorati in parte dalle ferie”, a meno che non siano stati finiti sgozzandoli ⁵⁷.

Esistono due metodi per macellare ritualmente (*dakat*, *tadkiya*) l'animale domestico di cui è lecito mangiare la carne: quello chiamato *dabh* (macellare) che consiste nel recidere completamente la gola dell'animale, trachea e giugulari comprese, preferibilmente con un unico movimento della mano senza estrarre il coltello dalla ferita, e quello chiamato *uahr* (scannare) per il quale non si richiede la recisione della trachea e delle due giugulari. È raccomandabile (per i malchiti obbligatorio) scannare i cammelli e così gli altri animali con collo lungo e macellare il rimanente bestiame (bovini, ovini, pollame ecc.) ⁵⁸.

Può legalmente macellare qualsiasi musulmano dotato di discernimento, a meno che non si tratti di un reo di colpe capitali o, secondo i malchiti, di un ubriaco o di un pazzo in quanto questi ultimi non possono formulare validamente l'intenzione. È ammessa la macellazione compiuta dal

⁵⁷ Per le parallele prescrizioni giudaiche in materia cfr. Lev.17,15; 22, 8 Deut. 14,21; Ezech. 4,14

⁵⁸ La macellazione rituale islamica presenta molte similitudini con quella giudaica (la *shechitah*), che richiede il taglio della trachea e dell'esofago, fatto con una lama affilatissima e senza intaccature. La lama viene fatta scorrere sul collo dell'animale, avendo cura di muoverla rapidamente, senza fermarsi e senza esercitare pressioni sul collo, in senso anteriore e posteriore. Cfr. R.Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, 69-70

minore o dalla donna, mentre è ritenuto generalmente riprovevole che essa sia fatta da un eunuco o da un ermafrodito.

All'atto della macellazione è obbligatorio formulare l'intenzione ed invocare il nome di Dio. Si esorta inoltre: 1. ad adoperare uno strumento di ferro ed acuminato; 2. ad orientare l'animale verso la *qibla*; 3. ad adagiare sul fianco destro l'animale che deve essere macellato con il metodo chiamato *dabh* (il cammello e gli altri animali che vengono macellati con il metodo chiamato *nahr*, devono invece stare ritti in piedi).

È riprovevole: 1. che più animali vengano macellati intorno ad una fossa comune, sia perché non possono essere rivolti tutti verso la *qibla*, sia per evitare che essi soffrano vedendo la macellazione degli altri; 2. bruciare o tagliare parti del corpo dell'animale prima che esso muoia.

Al *dabh* e al *nahr* si aggiunge il metodo detto '*aqr* (ferire) che consiste nel ferire mortalmente dopo aver formulato l'intenzione, la selvaggina di cui si va a caccia. La ferita deve essere inferta tramite un'arma acuminata o un animale ammaestrato (come il cane, il falco, ecc.) che viene lanciato dal cacciatore stesso o da un'altra persona che lo faccia per suo ordine (cfr. Cor. V,4).

Si può macellare ritualmente (e quindi la sua carne diventa lecita, *halal*) l'animale gravemente ferito o malato, al punto tale che si disperdi della sua sopravvivenza, purché nel corso della macellazione esso dia segni di vita.

Il feto della femmina macellata ritualmente si ritiene – secondo malichiti e sciafeiti – implicitamente macellato insieme alla madre,; secondo gli hanafiti solo l'embrione nato vivo può essere macellato e mangiato, mentre quello nato morto si considera *mayta* ed è pertanto vietato.

Dalla generale proibizione di cibarsi di animali morti sono escluse le locuste e i pesci, per i quali non è prescritta alcuna macellazione rituale. I malichiti, tuttavia, richiedono che nell'uccidere le locuste si formuli l'intenzione e si pronuncii il nome di Dio, come nella macellazione legale. secondo malichiti, sciafeiti, hanabaliti ed ibaditi, è lecito cibarsi sia dei pesci morti che galleggiano sull'acqua (*tafi*) sia di quelli che il mare getta sulla riva. Per i hanafiti è riprovevole mangiare pesci trovati morti, mentre gli sciiti lo considerano vietato.

La maggior parte delle tradizioni avallano la prima opinione – si dice infatti che per i pesci la macellazione rituale venga fatta dal mare⁵⁹ – ma sono anche reperibili tradizioni (soprattutto di origine irachena) di contenuto opposto⁶⁰.

59) I. Ma. XXVIII, 18; Da. VII, 6

60) Ibn Hazm, K. *al-muhalla*, Cairo 1928-33, VII, 394

ALLEGATO 7

Testi biblici a fondamento della macellazione rituale ebraica

Dalla *Bibbia Ebraica* a cura del Rav Dario Di Segni ed Giuntina, Firenze 1995

Genesi 1.29: Dio disse: “Ecco, io vi do tutte le erbe che fanno seme, che sono sulla faccia di tutta la terra, tutti gli alberi che danno frutto d’albero produttore seme; vi serviranno come cibo”.

Genesi 9.4: Non mangiate, però carne mentre ha la sua vitalità, il suo sangue.

Esodo 22.30: Uomini santi sarete dinanzi a Me; non mangerete carne di animale sbranato nella campagna; gettatelo in pasto ai cani.

Deuteronomio 12.21: Nel caso che il Signore tuo Dio abbia posto lontano da te il luogo che sceglierà come sede del Suo Santuario, tu potrai macellare animali del tuo bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà concesso come ti ho comandato e potrai mangiarne nelle tue città a sazietà.

Deuteronomio 14.21: Non dovrete mangiare alcun animale morto da sé; li darai allo straniero che abita presso di te e li mangerà, oppure li venderai allo straniero perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Non cucinerai il capretto nel latte di sua madre.

ALLEGATO 8

Testi coranici a fondamento della macellazione rituale musulmana

Da *Il Corano / introduzione, traduzione e commento di Alessandro Bausani* - Milano - 2001

Sura V

Al-Mâ'ida

(la tavola imbandita)

3 Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah, l'animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato [prima della morte] e quello che sia stato immolato su altari [idolatrici] e anche [vi è stato vietato] tirare a sorte con le freccette. Tutto ciò è iniquo. Oggi i miscredenti non sperano più di allontanarvi dalla vostra religione: non temeteli dunque, ma temete Me.

Oggi ho reso perfetta la vostra religione, ho completato per voi la Mia grazia e Mi è piaciuto darvi per religione l'Islâm.

Se qualcuno si trovasse nel bisogno della fame, senza l'intenzione di peccare, ebbene Allah è perdonatore, misericordioso.

Sura VI

Al-An'âm

(il Bestiame)

145 Dì: «In quello che mi è stato rivelato non trovo altri interdetti a proposito del cibo, se non l'animale morto, il sangue effuso e la carne di porco – che è immonda – e ciò che, perversamente è stato sacrificato ad altri che ad Allah». Quanto a chi vi fosse costretto, senza intenzione o ribellione, ebbene il tuo Signore è perdonatore, misericordioso.

ALLEGATO 9

Luisella Battaglia

Sul significato di etica della biocultura.

Per biocultura s'intende quell'insieme di istituzioni, pratiche sociali e attività organizzate (allevamenti, laboratori, etc.) in cui gli uomini fanno uso di animali per realizzare le loro finalità, sfruttandoli sistematicamente a loro esclusivo beneficio.

Tali attività sono caratterizzate da due aspetti: dominio totale da parte dell'uomo (gli animali sono programmati attraverso metodi di controllo genetico) ; riduzione degli animali a mezzi.

In che senso possiamo parlare di etica in un settore che è contraddistinto dal dominio e dallo sfruttamento di altri esseri viventi? In realtà, l'esigenza di un discorso etico nasce proprio dal riconoscimento del potere assoluto dell'uomo sui non umani, un potere che deve essere regolato da norme e che implica l'assunzione di precise responsabilità: *in primis*, quella storica della domesticazione. Uno dei punti fondamentali dell'etica della biocultura è costituito dal legame tra potere e responsabilità. Il fatto che esercitiamo potere su altri esseri non significa che abbiamo assoluta licenza di fare ciò che vogliamo o che ci conviene; tale esercizio di potere comporta, infatti, una precisa responsabilità per il loro benessere. Il principio etico da introdurre dovrebbe così formularsi: se alleviamo animali per usare i loro prodotti o i loro corpi, la nostra responsabilità nei loro confronti non solo diminuisce ma anzi aumenta.

Si tratta di osservazioni, per molti aspetti, sconcertanti: siamo stati, infatti, abituati a pensare a una nostra (eventuale) responsabilità nei confronti degli animali che ci appartengono o di cui ci prendiamo cura (i cosiddetti *pets*). In che senso dovremmo essere responsabili nei confronti degli animali da reddito? La risposta potrebbe essere duplice.

In primo luogo, occorre distinguere tra sfera affettiva e sfera morale. In analogia con l'etica umana, i nostri doveri verso gli altri non dipendono dai nostri sentimenti di affetto o di simpatia. Il comportamento morale presuppone, infatti, l'imparzialità, l'assenza di ogni discriminazione arbitraria.

In secondo luogo, riconoscere che questi animali ci rendano dei 'servizi', che usiamo i loro prodotti, i loro corpi e che quindi viviamo *su di loro e di loro*, dovrebbe farci sentire la responsabilità del loro benessere, assicurando un trattamento, almeno adeguato ai servizi da essi resi. Siamo dinanzi a un problema fondamentale per la nostra collettività giacché riguarda, a ben riflettere, non solo gli zoofili — gli 'amici degli animali' — ma

anche, e forse soprattutto, i loro consumatori, i loro detentori, ogni persona, in altri termini, che ha un rapporto *diretto* di sfruttamento con essi.

L'etica della biocultura comporta, pertanto, alcune conseguenze rilevanti:

a) il passaggio da una prospettiva puramente economica a una morale. In questo quadro, gli animali non sono unicamente *risorse* da sfruttare, *merce* da amministrare razionalmente ma appaiono come esseri dotati di interessi, di bisogni, meritevoli di tutela.

b) Il cambiamento del ruolo umano, contraddistinto dal passaggio dalla cultura del *dispotismo* a quella della *custodia*. A causa delle conquiste della scienza e della tecnica abbiamo acquisito la consapevolezza di un potere che ci rende di fatto non solo arbitri della nostra evoluzione ma, altresì, responsabili del destino della terra e delle specie che la abitano. Il nostro essere la specie vincente non ci dà carta bianca, assoluta licenza: su di noi incombono responsabilità gravi, legate alla nostra schiacciante presenza dominatrice.

Una pratica, se ne deduce, non può venire ammessa solo perché *produttiva*, né il nostro interesse di specie può giustificare qualunque azione. Le domande a cui rispondere saranno: quali sacrifici implica una certa pratica per il benessere animale? Quali interessi fondamentali vengono negati? L'allevamento zootecnico è diventato ormai un processo industriale in cui tutto è finalizzato all'incremento della produzione: a una determinata quantità di calorie, proteine, carboidrati somministrati al bestiame o al pollame devono corrispondere tante uova, litri di latte, chili di carne.

L'etica della biocultura prescrive che gli allevamenti siano realizzati in modo da garantire agli animali una determinata misura di benessere, il che presuppone la conoscenza scientifica delle loro necessità fisiologiche e comportamentali, in base a studi etologici appositamente condotti. In questa maniera è possibile adottare metodologie di allevamento che, pur sfruttando le capacità produttive degli animali, non ne alterino le condizioni fondamentali di benessere.

ALLEGATO 10

Department of Islamic Development, Prime Minister's Department, Malaysia. May 2001

GENERAL GUIDELINES ON THE SLAUGHTERING OF ANIMALS AND THE PREPARATION AND HANDLING OF HALAL FOOD.

1. INTRODUCTION

These guidelines for the slaughtering of animals and the preparation and handling of Halal food will have to be observed at all establishments involved in the processing of Halal food. It will also serve as a basis for ascertaining the Halal status of the establishment by the competent authority in Malaysia. These guidelines will apply to all foreign establishments intending to export their products to Malaysia and shall be used together with existing guidelines on Good Manufacturing Practices and hygienic sanitary requirements.

2. HALAL FOOD

Halal food means food permitted under the Islamic Law (a law based on the al-Quran, al-Hadith, Ijmà (consensus) and Qiyas (deduction of analogy) according to the Syafei or any one of the Hanafi, Maliki or Hanbali School of Thought or fatawa approved by the relevant Islamic Authority) and which fulfil the following conditions:-

The food or its ingredients do not contain any components or products of animals that are not Halal to Muslims according to the Syariah Law or animals which are not slaughtered according to the Syariah Law.

The food does not contain any ingredients that are considered najis (filthy) according to the Syariah Law.

It is not prepared, processed or manufactured using equipment that is contaminated with things that are considered najis according to the Syariah Law.

During its preparation, processing, packaging, storage or transportation, it should be physically separated from other food that does not meet the requirements stated in items (i), (ii) or (iii) above or things that have been decreed as najis by the Syariah Law.

3. HALAL DRINKS

All kinds of water and beverages are Halal except those that are either poisonous, intoxicating, hazardous to health or mixed with najis.

NAJIS

According to the Syariah Law, najis are :-

3.1.1 Any liquid and objects discharged from all orifices of human beings or animals such as urine, excrement, blood, vomit, pus including the sperm and ova of pigs and dogs except sperm and ova of all animals.

3.1.2 Dead animals or Halal animals that are not slaughtered according to the Syariah Law.

3.1.3 Halal food and drinks are considered najis if they are contaminated or have direct contact with things that are not permitted by Islam. The three kinds of naji (extreme, medium or light) are applicable in this case.

3.2 FOOD AND DRINKS DERIVED FROM BIOTECHNOLOGY

Animals that have been treated (excluding feeding) with any product derived from non-Halal sources (obtained through biotechnology or genetic engineering) become non-Halal animals. Likewise any food or drink derived from such animals are then deemed non-Halal according to the Syariah Law.

4. SOURCES OF HALAL FOOD AND DRINKS

4.1 ANIMALS

Animals can be divided into two categories :-

4.1.1 LAND ANIMALS

All land animals are Halal except the following :-

4.1.1.1 Animals that are not slaughtered according to the Syariah Law.

4.1.1.2 Pigs and dogs or their descendants.

4.1.1.3. Animals with long-pointed teeth (canines or tusks) which are used to kill preys such as tigers, bears, elephants, cats, monkeys etc.

4.1.1.4 All predatory birds

4.1.1.5 Animals that are decreed by Islam to be killed such as mice, scorpions, crows, eagles, and mad dogs.

4.1.1.6 Animals that are forbidden to be killed such as bees, ants, spiders, woodpeckers etc.

4.1.1.7 Creatures that are considered dirty by the public such as lice, flies etc.

4.1.1.8 Animals that live both on land and in water (amphibians) such as crocodiles, turtles, frogs, seals etc.

4.1.1.9 Animals that have been treated (excluding feeding) with any product derived from non-Halal sources.

4.1.2 AQUATIC ANIMALS

Aquatic animals are those which live in water and cannot survive outside it, such as fish. All aquatic animals are Halal except those that are poisonous, intoxicating or hazardous to health.

4.2 PLANTS

All type of plant products and plant derivatives are Halal except those that are poisonous, intoxicating or hazardous to health.

4.3 MICRO-ORGANISMS AND MUSHROOMS

All type of micro-organisms and mushrooms and its by-products and/ or derivatives are Halal except those that are poisonous, intoxicating or hazardous to health.

5. HALAL SLAUGHTER

5.1 PRE-SLAUGHTER CONDITIONS FOR ANIMALS/ POULTRY

Only animals and poultry that fulfill the following will be allowed for slaughter :

5.1.1 All animals and poultry must be healthy, free from any signs of wounds and disease, or any form of disfigurement.

5.1.2 Animals and poultry should be treated in a humane manner prior to slaughter. Any ill-treatment, beating, acts that may cause stress or fear are strictly forbidden on all animals and poultry awaiting slaughter.

5.1.3 Any acts of injury or cutting is prohibited on animals prior to their slaughter.

5.2 CONDITIONS OF SLAUGHTER

The slaughtering of Halal animals should be fully separated from the slaughter of non-Halal animals. Halal slaughter should be carried out according to the following regulations:

5.2.1 Halal slaughter should be performed only by a Muslim (not a Kitabi or others) who is of sound mind, mature and who fully understands the fundamentals, rules and conditions related to the slaughter of animals in Islam.

5.2.2 The animals to be slaughtered must be animals that are Halal and can be eaten by a Muslim.

5.2.3 The animal must be fully alive or deemed to be alive at the time of slaughter.

5.2.4 The slaughtering should sever the trachea and esophagus. The carotid arteries and jugular veins will automatically be severed when both main vessels are cut off. The spinal cord should not be cut and the head is

not to be severed completely. This is to bring about immediate and massive haemorrhage.

5.2.5 Slaughtering must be done only once. The “sawing action” of the slaughtering is permitted as long as the slaughtering implement is not lifted off the animal during the slaughtering. Any lifting of the knife is considered as the end of one act of slaughter. Multiple acts of slaughter on one animal are not allowed.

5.2.6 Bleeding must be spontaneous and complete.

5.2.7 Dressing of carcasses should only commence after ascertaining that the animal is dead.

5.2.8 Slaughtering implements, tools and utensils must be utilised only for the slaughter of Halal animals. The slaughtering implement or tool has to be kept sharp at all times.

5.2.9 The act of Halal slaughter should begin with an incision on the neck at some point just before the glottis (Adam’s Apple) for animals with normal necks but after the glottis for animals with long necks such as chicken, geese, turkeys, ostriches, camels etc.

5.2.10 The phrase “bismillah...” (In the Name of Allah) is highly encouraged to be immediately invoked before the slaughter of each animal. In certain mazhab (school of thought), this invoking of the phrase “bismillah...” is compulsory.

5.2.11 The objective of slaughtering is only for the sake of Allah and not for other purposes.

All Halal verification certificates for Halal meat must be issued, approved and signed by an Islamic Association which has been accepted by the government of Malaysia along with the health certificate from the exporting country. In the other words, the slaughterhouse must be under the supervision of the local Islamic authority, which is capable of auditing the Halal certification, and duly recognized by the Department of Islamic Development Malaysia (DIDM).

5.3 STUNNING OF ANIMALS

Stunning of animals prior to slaughter is permitted and shall be in accordance with the requirements below :

5.3.1 Three types of stunners shall be used to stun the animal, namely electrical, mechanical or pneumatic stunner.

5.3.2 The use of the stunning equipment shall be under the control of a Muslim supervisor or a trained Muslim slaughterman or Halal certification authority at all times.

5.3.3 The animal should only be stunned temporarily. The stunning should not either kill or cause permanent injury to the animal.

5.3.4 Gadgets that are used to stun pigs shall not be used to stun animals for Halal slaughter.

5.4 ELECTRICAL STUNNING

5.4.1 The electrical stunner should be of the type allowed by the government / Islamic authority in charge of slaughter.

5.4.2 A low and controlled voltage must be used so that the stunning will not damage the heart and brain or cause physical disability and death to the animals. The voltage of current used should be controlled by the Halal certification authority.

5.4.3 The type of stunner used for slaughtering the Halal animals should be “head only stunner” type, where both electrodes are placed on the head region.

5.4.4 Electrical stunning of poultry is allowed using water bath stunners only.

5.5 MECHANICAL STUNNING

5.5.1 Mechanical stunners should only be used on cattle and buffaloes.

5.5.2 Non-penetrative type (mushroom head) percussion stunner should be allowed.

5.5.3 The stunner should not penetrate or break the animal’s head. Any injury, if caused, should not be a permanent injury.

5.5.4 The skull of the animal (after the head is skinned) should be checked / examined for permanent injury. If the skull is found to have been penetrated or broken, the carcass should be identified as non-Halal and should be separated from Halal carcasses.

5.6 PNEUMATIC STUNNING

Pneumatic stunning or a stunner which uses air pressure is allowed for use in Halal slaughter. It is a device operated by electrical power to produce strong air pressure and it does not contain any sharp objects. Air pressure directed towards the atlanto-occipital region will render the animal unconscious for a few seconds.

5.7 MECHANICAL SLAUGHTER OF POULTRY

Slaughter of poultry by mechanical knife is permitted if it complies with the following procedures:

5.7.1 The operator (slaughterman) of the mechanical knife should be a Muslim. He will recite the prayer “Bismillahir rahmanir rahim prior to switching on the mechanical knife and line.

5.7.2 The Muslim slaughterman, who switches on the mechanical knife should be present in the slaughter area at all times (during slaughter).

5.7.3 In the event that the slaughterman has to leave the slaughter area, he should be replaced by another Muslim slaughterman. The former will stop the line and switch off the mechanical knife. To restart the operation the second slaughterman must recite the prayer as in (5.7.1), before switching on the mechanical knife and line.

5.7.4 The knife used should be of the single blade type and must be kept sharp at all times.

5.7.5 During the act of slaughter, the throat, esophagus and major blood vessels in the neck region (jugular vein and carotid artery) of the bird must be severed.

5.7.6 The slaughterman is required to check that each bird is properly slaughtered. He or other Muslim slaughterman should slaughter manually any birds that miss slaughter by the mechanical knife.

The birds should be dead as a result of slaughter before they are sent for scalding.

6. GENERAL REQUIREMENTS FOR HALAL MEAT PRODUCTS

6.1 PREPARATION, PROCESSING, PACKAGING, TRANSPORTATION AND STORAGE

All food (including meat) should be prepared, processed, packaged, transported and stored in such a manner that it complies with all Islamic principles on Halal food along with the Codex General Principles on Food Hygiene and other relevant Codex Standards.

6.2 PROCESSING AND HANDLING

All processed food is Halal if it meets the following conditions:

6.2.1 The product or its ingredients does not contain any components or products of animals that are not Halal according to the Syariah Law or animals that are not slaughtered according to Syariah Law.

6.2.2 The product does not contain anything in large or small quantities that are considered najis according to the Syariah Law.

6.2.3 The product is prepared, processed or manufactured using equipment and facilities that are free from contamination with najis.

6.2.4 During its preparation, processing, packaging, storage or transportation, it should be totally separated from any food that does not meet all or any of the above three requirements or other things that are considered najis by the Syariah Law.

6.3 DEVICES AND UTENSILS

Premises and all facilities such as devices and utensils (machines) should only be used for processing Halal food. The same premises and facilities are not allowed to be used for processing both Halal and non-Halal food, although they can be washed and cleaned properly as required by the Syariah Law.

6.4 STORAGE, DISPLAY AND SERVING

All Halal products that are stored, displayed, sold or served should be categorized and labelled Halal at every stage so as to prevent it from being mixed or contaminated with things that are not Halal.

6.5 PACKAGING AND LABELING

The products shall be properly packed and shall fulfill the following conditions :

6.5.1 Packaging materials shall be Halal in nature.

6.5.2 The packaging material should not contain any raw materials that are considered najis by the Syariah Law

6.5.3 It should not be prepared, processed or manufactured by using equipment that is contaminated with things categorised as najis according to the Syariah Law.

6.5.4 During its preparation, processing, packaging, storage or transportation, it should be totally separated from other food that does not meet all or any of the above three requirements or any other things that are considered najis by the Syariah Law.

The packaging of meat and meat products shall be carried out in a clean and hygienic manner in sound sanitary conditions. The word halal or equivalent terms should appear on the label of the product.

7. HYGIENE AND SANITATION

Hygiene has been given much emphasis in Islam and it includes various aspects of personal hygiene, clothing, equipment and the premises used for processing or manufacturing of food. The objective is to ascertain that the food is produced under hygienic conditions and it is no hazardous to human health. The following are the conditions that must be fulfilled:-

7.1 The product shall be processed and packed under strict hygienic conditions in premises licensed in accordance with good manufacturing practices.

7.2 The above principles are embodied in the document “Recommended International Code Practice - General Principles of Food Hygiene (Ref. No. CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 (1985))” and strict adherence to it is recom-

mended. This document is in Section 1, Volume 1B, Codex Alimentarius - General Requirements (Food Hygiene).

8. COMPLIANCE

For a product to be deemed Halal, it shall comply with this guideline especially clauses

2-7. This shall be verified through site inspection by the competent authority from Malaysia.

9. THE DEGREE OF CONFIDENCE IN HALAL CERTIFICATION

In the certification of the Halal status, the examination process will cover all aspects of preparation, slaughtering, processing, handling, storage, transportation, cleaning, disinfection and management practices. The examination should not create or give rise to any question or doubt. The examiner will only confer the Halal status when he is fully confident and is satisfied beyond any reasonable doubt, on every aspects of the examination.

10. HALAL CERTIFICATION

10.1 The process of Halal certification a foreign establishment entails the site inspection of the plant by the competent authority from Malaysia along with the appointment of an Islamic Organization that will be entrusted with the responsibility of supervising and monitoring the Halal status at the plant concerned. The Islamic Organization will have to be officially accredited by the Department of Islamic Development, Malaysia (DIDM). The Halal certificate for products destined for export to Malaysia from this approved establishment, will then be issued by the accredited Islamic Organization.

10.2 The initial period of conferment of the Halal status to the approved establishment will be for a year. During this period the establishment will have to be monitored by the accredited Islamic Organization. To maintain its Halal status the establishment will have to undergo periodic inspection every two years by the competent authority from Malaysia.

It is obligatory on part of the Islamic Organization to monitor any approved establishment and to submit annual report on the Halal status of the establishment to DIDM. Failure to submit such reports will result in both the withdrawal of the Halal certification to the plant as well as the retraction of the recognition accorded to the Islamic Organization.

11. CONFERMENT OF HALAL STATUS

All establishments that fulfill all the terms and conditions above can be conferred the accreditation as an Halal establishment.

12. CANCELLATION / WITHDRAWAL OF HALAL STATUS

The Department of Islamic Development, Malaysia reserves the right to cancel or withdraw the conferment of Halal status to any establishment when the following occurs:

a. With the discovery of any breach or infringement in the Halal requirements of the establishment concerned.

b. The failure to submit regular annual reports on the Halal status of the establishment by the accredited Islamic Organization.

c. Following the discovery that the Islamic Organization is no longer functional or has been deregistered.

d. The Department of Islamic Development, Malaysia will be not willing to entertain any requests seeking reinstatement of Halal status subject to the following reasons:

I. The failure to submit annual reports or the detection of any technical breaches will only warrant a repeat inspection of the establishment by the competent authority from Malaysia.

II. The detection of dishonest practices resulting in the loss of confidence by the competent authority in Malaysia will result in the suspension for a period not less than five years.

The suspended party can request for an inspection following the completion of the suspension period and which will be considered on its merits.

13. REQUESTS FOR INSPECTIONS FOR HALAL CERTIFICATION

The competent authority in Malaysia reserves the right to accept or refuse requests to perform inspections without the need to give any reason whatsoever in the event of such refusal.

ALLEGATO 11

BIBLIOGRAFIA

- AL-HAFIZ B.A., MASRI, Islamic Concern for Animals, Petersfield, The Athene Trust, 1987
- SHADID W.A.R., VAN KONINGSVELD Religious Freedom and the Position of Islam in Western Europe, Kampen, Kok Pharos, 1995 (in partic. pp. 77-86)
- LEVINGER I.M., In the Light of the Year 2000. Critical Review of the Scientific Aspects of Methods of Slaughter and Shechita, Jerusalem, Maskil L'David, 1995
- BYWATER H.E., Human Slaughtering of Food Animals - Current Developments; Ritual Slaughter, in Veterinary Annual, 1968, p. 34-41
- MORICONI E., Le fabbriche degli animali, Torino, Cosmopolis, 2001 (in partic. pp. 44-52)
- POTZ R. – SCHINKELE B. – WIESHAIDER W., Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz, Freistadt – Egling, Plöchl – Kovar, 2001
- NILSSON Å. – SVANBERG I., Religiös slakt, in Karlsson P. – Svanberg I., Religionsfrihet i Sverige, Lund, 1997, p. 70 ss.
- DI SEGNI R., Guida alle Regole Alimentari Ebraiche, Roma, Edizioni Lamed, 2000
- DUNN C.S., Stress reactions of cattle undergoing ritual slaughter using two methods of restraint, in Veterinary Record, 126, 1990, p. 522-525
- FRANCESCA E., Introduzione alle regole alimentari islamiche, Roma, Istituto per l'oriente C.A. Nallino, 1995
- GRANDIN T. - REGENSTEIN J.M., Religious slaughter and animal welfare: a discussion for meat scientists, in Meat Focus International, 1994, p. 115-123
- GRUNFELD I., The Jewish Dietary Laws, London, Soncino Press, 1972
- MUNK M.L. - MUNK E. - LEVINGER I.M., Shechita: Religious and Historical Research on the Jewish Method of Slaughter and Medical Aspects of Shechita, Feldheim , Jerusalem, 1976
- ROCELLA A. Macellazione e alimentazione, in S. FERRARI (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Bologna, Mulino, 2000, p. 201-221
- SHADID, W.A.R. - VAN KONINGSVELD, *Legal adjustments for religious minorities: The case of the ritual slaughtering*, in W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld, *Islam in dutch society. Current developments and future prospects*, Kampen, Kok Pharos, 1992, pp. 2-25

APPENDICE: OSSERVAZIONI DEGLI ESPERTI ASCOLTATI DAL CNB

1. Dott. Riccardo Di Segni

Il lavoro preparato dal Comitato Nazionale di Bioetica sul tema della macellazione rituale è notevole, soprattutto l'impostazione di fondo, senza preconcetti o proposte di dimostrare una tesi preconstituita. L'intenzione degli autori guidati dal Prof. Ferrari è stata di raccogliere e ordinare i differenti punti di vista, ben documentati, e sulla loro base proporre una verifica della questione cercando le possibili soluzioni.

Questo tipo di approccio è stato sistematicamente seguito nel corso dei lavori e delle audizioni che si sono succedute. Per quanto possa sembrare strano a uno spettatore esterno, l'argomento della macellazione rituale è in grado di sollevare tensioni e passioni e di creare barriere e incomprensioni. Al fondo della questione, la posizione degli "animalisti" da una parte e quella delle due religioni che praticano la macellazione rituale (islam ed ebraismo) è contrapposta e incompatibile. Ma almeno in un dialogo franco e mediato, come è stato quello della commissione al lavoro, si è riusciti a smorzare una parte delle asprezze. Credo che sia diventato patrimonio anche delle parti ostili alla macellazione rituale o almeno di una loro componente più sensibile, la nozione che l'intenzione delle due religioni è la stessa degli animalisti, e cioè quella di ridurre al minimo la sofferenza animale. La discussione non è più quella che vedrebbe contrapposti dei "crudeli" contro dei "misericordiosi", diventa piuttosto una discussione tra "misericordiosi", ciascuno dei quali propone quello che a suo giudizio è il modo meno doloroso di procurare la morte ad un animale.

E in tal modo si apre un ampio spazio per le verifiche scientifiche che in proposito non hanno ancora dato una definitiva risposta (c'è a proposito da segnalare che la bibliografia scientifica si è quasi fermata o molto ridotta, senza contributi significativi negli ultimissimi anni).

Gli animalisti stanno imparando a rispettare le esigenze religiose e d'altra parte gli esponenti religiosi sono impegnati ad un dialogo e ad una verifica dei processi alla ricerca di soluzioni.

I metodi violenti dei cosiddetti "stordimenti" non sono accettabili religiosamente, ma da questo non deriva una preclusione al principio dello stordimento, quanto uno stimolo a trovare l'alternativa.

L'invito del Comitato Nazionale di Bioetica è benvenuto in questo senso, anche se dal punto quasi pratico della sperimentazione sul campo è evidente che servono risorse e investimenti per trovare soluzioni.

Il lavoro della commissione ha fatto emergere un altro dato che merita di essere messo in evidenza. Nella attuale contingenza storica ebraismo ed islam sono travolti loro malgrado in una terribile contrapposizione che la maggior parte dei fedeli dei due campi considera assurda e vorrebbe ridurre od evitare. Le vicende politiche e gli estremismi invece accentuano la contrapposizione e cercano di approfondire il solco. La discussione intorno alla macellazione rituale ha dimostrato invece quanto siano per molti aspetti vicine le due religioni e come la difesa di un rito possa vederle associate insieme per sottolineare valori comuni che sono quelli della difesa del valore della vita.

Grazie dunque alla commissione per quanto è riuscita a fare in un clima sereno e costruttivo.

2. Dott. Gianluca Felicetti e Adolfo Sansolini

Che la macellazione sia evitabile lo testimoniamo per primi proprio noi, vegetariani o vegan di ogni epoca, credenti e non credenti: una scelta alimentare concretizzata in centinaia di migliaia di vite animali salvate ogni anno. La carne non è indispensabile, come peraltro ribadito anche dagli organismi di tutela dei consumatori che giudicano l'affermazione del contrario "ingannevole comunicazione pubblicitaria".

Che la macellazione senza stordimento preventivo sia più dolorosa di una macellazione con stordimento, anche per la dura manipolazione improvvisa che l'animale subisce prima della giugulazione prima della fase di "smontaggio", lo affermano anche fonti scientifiche indipendenti. Sono recenti ed autorevoli i documenti al riguardo del "Farm Animal Welfare Council", organo consultivo del Governo inglese (www.fawc.co.uk) e della Federazione dei Veterinari Europei (www.fve.org), documenti avvalorati da metodi ritenuti anche scientificamente validi (laddove il buon senso può non arrivare) di rilevazione della sofferenza degli animali.

È quindi con grande preoccupazione che, nel merito della normativa vigente in Italia dal 1998, abbiamo valutato come un passo indietro la concessione della deroga senza più preventivo nulla osta veterinario, per la macellazione effettuata per consumo cosiddetto familiare (ad esclusione dei bovini che non possono mai essere macellati fuori dagli impianti autorizzati e dei maiali per i quali permane l'obbligo di stordimento, in ogni caso) e per la macellazione rituale; così come avviene, sempre per legge, dal 1995 per polli e conigli in impianti fino ad un certo numero di animali allevati.

In termini quantitativi, di animali utilizzati e quindi di sofferenza, il primo settore di "non stordimento", quello "familiare", è maggiore del secondo, religioso, che però, per l'aumento della comunità islamica in Italia a fronte di quella ebraica sostanzialmente stabile, è in grande aumento.

Peraltro è da ricordare che quest'ultima, da sempre autorizzata e praticata anche in Italia, era un'eccezione alla legge codificata solo con il Decreto Ministeriale del 1980 dell'allora Ministro della Sanità Aniasi ma diventata poi parte integrante delle normative con la direttiva europea 119 del 1993.

In termini generali, sgombrando subito il campo da capziosi equivoci che possono arrivare all'accusa di discriminazione fondata sull'appartenenza religiosa, è singolare constatare che non è permessa ed anzi è vietata nel nostro Paese l'applicazione delle pene corporali per chi viene riconosciuto colpevole di adulterio, è vietata la poligamia (che comunque non implica necessariamente violenza) ma quando si tratta di animali è concessa la possibilità di ucciderli per l'alimentazione senza stordimento, contro cioè la morale della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica.

In Europa, a parte alcune Regioni dell'Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg ed Alta Austria), l'unico Paese dove è vietata senza deroghe la macellazione rituale senza stordimento è la Svizzera. Ancora nel marzo del 2002 il Governo elvetico ha confermato il divieto, dopo una nuova richiesta della Federazione delle comunità israelite. Il Consiglio federale svizzero ha consultato i Cantoni che in stragrande maggioranza hanno ritenuta prioritaria la legge federale di protezione degli animali rispetto alla libertà di culto.

In Svezia – altro Paese non accusabile di discriminazioni religiose - non sono state concesse deroghe alla legge di divieto da parte della Direzione nazionale dell'Agricoltura in conflitto con le norme nazionali di protezione degli animali. In Germania una sentenza della Corte Costituzionale ha invece esteso il diritto alla macellazione rituale dalla comunità ebraica anche a quella islamica: ciò che conta, ha stabilito il primo senato della Corte, sono le regole concrete all'interno di una determinata comunità religiosa. Se questa comunità prova l'esistenza di queste regole "in modo sostanziato e dimostrabile", le autorità e i tribunali le devono rispettare. Il Tribunale amministrativo federale aveva vietato nel 1995 la macellazione musulmana con l'argomento che essa è consueta ma non "obbligatoria". Solo per prescrizioni vincolanti di una comunità religiosa la legge federale sulla tutela degli animali consente una eccezione al divieto di sgozzamento.

In Italia si ripetono ormai regolarmente le polemiche ad ogni apertura di impianto autorizzato alla macellazione rituale o di una macelleria islamica come a Calcinato (Brescia), Cuneo, Modena, Novi Ligure (Alessandria), o della festa di Eid El Kebir che per la macellazione è illecita se svolta fuori dagli impianti autorizzati. In Parlamento sono da registrare due proposte di legge per l'abolizione della rituale presentate dalla Lega Nord di cui quella alla Camera (C 656-Bianchi Clerici) mira esclusivamente alla

maggior tutela dell'animale e non nasconde intenti anti-islamici come invece l'altra proposta depositata in Senato (S298-Boldi ed altri) che condanniamo.

Qualcosa si sta però muovendo anche negli stessi ambiti religiosi: l'ex Imam della moschea di Londra Basheer Ahmad Masri e Musta Largo, cantante maghrebino ora in Belgio, si sono schierati pubblicamente per una scelta diversa da quella che loro considerano una interpretazione di parte delle Scritture. E la Malesia, Paese a maggioranza islamica, ha reso obbligatorio lo stordimento. In Italia, al macello di Bolzano, per la comunità islamica grazie all'obiezione del personale veterinario, fatto salvo il diritto di preghiera e rito verbale, vi è uno stordimento praticato ad ovini e caprini.

Ed è anche da registrare favorevolmente l'apertura del rabbino capo di Roma che si è dichiarato disponibile a valutare sistemi alternativi di stordimento che non pregiudichino il precetto religioso.

Una strada diversa è quindi praticabile: peraltro anche per tutti i credenti è sempre possibile diventare vegetariani o vegan così il problema verrebbe risolto alla radice.

Questa è peraltro la via indicata da alcuni rabbini capo come prescrizione alimentare più ampia, maggiormente rispondente al disegno biblico. È comunque importare sottolineare – ed è forse l'argomento fondamentale nel dibattito in corso fra animalisti e teologi – che le varie forme di macellazione rituale sono state stabilite in epoche in cui non esisteva alcuna considerazione della sofferenza degli animali (oltre che di varie categorie di esseri umani), proprio al fine di risparmiare loro le violenze e le lunghe agonie che erano la norma nelle varie forme di macellazione.

Mentre a Sparta veniva negato il diritto di voto ai macellai, perché si riteneva che chi praticasse quel lavoro violento non fosse in grado di decidere adeguatamente del governo della Città, esistono storie rabbiniche in cui ci si lamenta del nuovo shochet (macellaio) del villaggio rispetto al precedente, pur adempiendo entrambi ai rituali prescritti, perché il vecchio shochet era uso bagnare la lama del coltello con le sue lacrime.

Se quindi la macellazione rituale è da apprezzare nelle sue intenzioni originali di risparmiare sofferenze agli animali, proprio per rispettare questa fondamentale ispirazione le autorità religiose dovrebbero considerare che il progresso scientifico e tecnico ha condotto allo sviluppo di metodi alternativi, che dovrebbero essere adeguatamente valutati alla luce della compassione rivolta agli animai proprio in quei passaggi delle Scritture solitamente citati per giustificare l'abbattimento rituale.

Il dibattito si svolge dunque su un terreno comune, in cui speriamo che tutte le parti convergano davvero nel valorizzare l'amore divino verso ogni creatura.

3. Ambasciatore Mario Scialoja

La macellazione islamica è generalmente considerata in Europa quale un modo barbaro di abbattere gli animali destinati all'alimentazione umana, senza alcun riguardo per le sofferenze che verrebbero loro procurate. La verità è tutt'altra. Per la religione musulmana, come per l'ebraica, l'uccisione di animali - consentita per i bisogni dell'alimentazione umana - è un rito religioso volto a ringraziare il Signore per i suoi doni, rito che deve essere celebrato osservando tutte le misure possibili per evitare la sofferenza dell'essere vivente che viene sacrificato.

Il Corano prescrive dettagliatamente quali sono gli alimenti permessi o vietati. Per quanto riguarda la carne il testo sacro precisa che è lecita soltanto la carne di animali sani e privi di difetti, sacrificati mentre si invoca su loro il nome di Dio: ad eccezione della carne di maiale e di altri animali vietati. Le modalità dell'abbattimento sono invece precisate in alcuni detti (hadith) del Profeta Muhammad ed in regole dettagliate che furono presto elaborate sulla base della dottrina.

Il Profeta, in un'occasione, disse quanto segue: "Dio chiede che tutto venga fatto con misericordia: così sii misericordioso quando uccidi un animale per alimentartene, affila la tua lama per evitare il dolore".

Secondo le regole sopra menzionate gli animali devono essere portati sul luogo della macellazione all'ultimo momento, non devono vedere animali abbattuti prima di loro, o sentire l'odore del sangue, possibilmente devono essere tranquillizzati con carezze e quindi sacrificati con una lama affilatissima e priva di difetti che recida in un taglio solo i grandi vasi sanguigni del collo. Anche quando l'animale deve essere costretto a sdraiarsi per terra si deve cercare di allarmarlo il meno possibile: ad esempio lasciando libera almeno una delle zampe posteriori, di modo che l'animale stesso non si senta del tutto immobilizzato. La pratica tradizionale non prevede metodi di stordimento, tuttavia studi effettuati recentemente dimostrano che gli animali non provano dolore per il taglio e perdono conoscenza nel giro di pochissimi secondi. La sofferenza psicologica e fisica, in altre parole, è ridotta al minimo possibile.

Certamente tale complesso di regole poteva essere seguito quando la macellazione non aveva assunto ancora caratteristiche industriali. Oggi, nonostante gli interventi dei movimenti animalisti, gli animali destinati alla macellazione sono sottoposti a sofferenze fisiche e psicologiche gravi e prolungate, durante il trasporto, la sosta negli impianti di macellazione ed infine l'avvio sul posto dell'abbattimento. Per non parlare degli animali nati ed allevati in cattività. Le pratiche di stordimento con corrente elettrica o pistola a proiettile captivo non fanno altro che eliminare la sofferenza negli ultimi istanti di vita di animali terrorizzati dall'odore del sangue delle macellazioni precedenti, al termine di un procedimento prolungato nel

corso del quale poco o nulla può essere fatto per assicurar loro un relativo benessere.

In ogni caso, in considerazione del fatto che nel mondo d'oggi le grandi industrie di macellazione costituiscono una pratica ineludibile, alcune organizzazioni e paesi islamici si sono posti il problema dell'ammissibilità di alcune tecniche di stordimento, anche se il loro effetto giunge solo alla fine di un processo industriale che ha perso le caratteristiche di rito religioso proprio della macellazione islamica.

La Lega Musulmana Mondiale, ONG con sede a Mecca, nel 1985 avviò uno studio in cooperazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e giunse alla conclusione che: "la macellazione preceduta da stordimento elettrico è indolore e, come tale, è conforme alla raccomandazione del Profeta di evitare la sofferenza degli animali".

Tra i paesi Islamici la Malaysia ha varato una legge sulla macellazione che prevede lo stordimento. In alcuni altri paesi lo stordimento viene praticato anche senza una legge che lo renda obbligatorio.

È essenziale, comunque, che qualsiasi pratica di stordimento non comprometta l'integrità fisica degli animali. In altre parole l'animale, se dopo lo stordimento non viene abbattuto, deve potersi riavere senza riportare danni permanenti. Ciò in base al principio coranico che la carne è lecita solo se proviene da animali sani e privi di difetti fisici.